

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 1° giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 96.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. (26G00112)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 25 maggio 2026.

Emissione decreto operatività REPO maggio 2026, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali. (26A02708)..... Pag. 14

DECRETO 26 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, nona e decima tranche. (26A02709)..... Pag. 15

DECRETO 26 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, quindicesima e sedicesima tranche. (26A02710)..... Pag. 17

DECRETO 26 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046, seconda e terza tranche. (26A02711)..... Pag. 19

DECRETO 27 maggio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni, prima e seconda tranche. (26A02707)..... Pag. 21



Ministero delle imprese e del made in Italy	ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
DECRETO 19 maggio 2026.	Agenzia italiana del farmaco
Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ariosto società cooperativa a responsabilità limitata», in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa. (26A02680).....	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di celecoxib, «Celecoxib Maxmind». (26A02650) ... <i>Pag.</i> 47
<i>Pag.</i> 25	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benazepril, «Benazepril Sandoz». (26A02657) ... <i>Pag.</i> 47
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Liconsal». (26A02658) ... <i>Pag.</i> 48
DECRETO 13 aprile 2026.	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Accord». (26A02659)..... <i>Pag.</i> 49
Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose. (26A02675).....	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor e acido acetilsalicilico, «Clotyngi». (26A02660) ... <i>Pag.</i> 49
<i>Pag.</i> 26	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil citrato, «Fentanest». (26A02661)..... <i>Pag.</i> 50
Presidenza del Consiglio dei ministri	Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod, «Fingolimod Olpha». (26A02662)..... <i>Pag.</i> 50
COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016	Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Welling». (26A02663)..... <i>Pag.</i> 52
ORDINANZA 27 marzo 2026.	Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli», come modificata dall'ordinanza n. 56 del 27 luglio 2023, relativamente allo stralcio 1 - Lotto A. (Ordinanza speciale n. 155/2026). (26A02676).....	Adozione del decreto relativo alle «Tessere di riconoscimento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale». (26A02681) ... <i>Pag.</i> 52
<i>Pag.</i> 33	Consiglio superiore della magistratura
ORDINANZA 27 marzo 2026.	Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2025 (26A02602)..... <i>Pag.</i> 53
Modifiche all'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, relativa alla frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 156/2026). (26A02677).....	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
<i>Pag.</i> 35	Passaggio dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima ubicata nel Comune Barletta. (26A02682) ... <i>Pag.</i> 92
ORDINANZA 27 marzo 2026.	
Modifiche all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, «Interventi in Comune di Acquasanta Terme». (Ordinanza speciale n. 157/2026). (26A02678).....	
<i>Pag.</i> 37	
ORDINANZA 22 aprile 2026.	
Ricostruzione della caserma e dell'autorimesa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta. Modifiche alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 13 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 158/2026). (26A02679)...	
<i>Pag.</i> 39	



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 96.

Attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 37, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e, in particolare, l'articolo 9;

Vista la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione;

Vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la raccomandazione 2003/361/CE, adottata dalla Commissione europea il 6 maggio 2003 e relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese;

Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea»;

Sentite le parti sociali in data 2 febbraio 2026;


Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 26 marzo 2026;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, della giustizia e per la pubblica amministrazione;



EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto attua la direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato, per gli aspetti non disciplinati dal diritto nazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea.

2. Il presente decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.

3. Per le finalità di cui all'articolo 5, il presente decreto si applica anche ai candidati a un impiego.

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

a) «retribuzione»: il salario o lo stipendio di base e tutte le somme e i valori versati dal datore di lavoro, direttamente o indirettamente, anche in natura, al lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, ivi comprese le componenti complementari o variabili;

b) «livello retributivo»: la retribuzione lorda annua e la corrispondente retribuzione oraria lorda, da intendersi come la totalità degli elementi retributivi continuativi e fissi, ad esclusione dei trattamenti economici individuali non strutturali quali componenti retributive riconosciute su base personale, discrezionale o temporanea non generalizzate all'interno della medesima categoria di lavoratori e fondate su criteri oggettivi individuali;

c) «divario retributivo di genere»: la differenza tra i livelli retributivi medi corrisposti da un datore di lavoro ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di sesso maschile, espressa in percentuale del livello retributivo medio dei lavoratori di sesso maschile;

d) «livello retributivo mediano»: il livello retributivo rispetto al quale una metà dei lavoratori di un datore di lavoro guadagna di più e l'altra metà guadagna di meno;

e) «divario retributivo mediano di genere»: la differenza tra il livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso femminile e il livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso maschile di un datore di lavoro, espressa in percentuale del livello retributivo mediano dei lavoratori di sesso maschile;

f) «quartile retributivo»: ciascuno dei quattro gruppi uguali in cui i lavoratori sono suddivisi in base al loro livello retributivo, dal più basso al più elevato;

g) «lavoro di pari valore»: il lavoro ritenuto di pari valore secondo i criteri non discriminatori, oggettivi e neutri sotto il profilo del genere di cui all'articolo 4 del presente decreto;

h) «categoria di lavoratori»: l'insieme di lavoratori e lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o lavori considerati di pari valore, ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto;

i) «discriminazione diretta»: la discriminazione di cui agli articoli 25, commi 1 e 2-bis, e 26 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

l) «discriminazione indiretta»: la discriminazione di cui agli articoli 25, commi 2 e 2-bis, e 26 del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

m) «discriminazione intersezionale»: la discriminazione originata dalla combinazione della discriminazione fondata sul genere con quella derivante da altri fattori di discriminazione, quali la razza, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, di cui ai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, all'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

n) «organismo per la parità»: le consigliere e i consiglieri di parità di cui al libro I, titolo II, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006;

o) «rappresentanti dei lavoratori»: i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda e i soggetti a cui i lavoratori possano legalmente conferire specifico mandato.

2. Per le finalità del presente decreto, i datori di lavoro non sono tenuti a raccogliere dati diversi da quelli connessi al sesso, che possono essere necessari a rilevare una discriminazione intersezionale.

Art. 4.

Stesso lavoro e lavoro di pari valore

1. I contratti collettivi nazionali di lavoro e le disposizioni di legge assicurano sistemi di determinazione e classificazione retributiva fondati su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere, idonei a garantire la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. L'applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprensivo dei sistemi di classificazione professionale,



inquadramento e trattamento economico, costituisce presunzione di conformità ai principi di parità retributiva e di trasparenza, ferma restando la dimostrazione dell'esistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori.

2. Ai sensi del presente decreto e dell'articolo 28 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si intende:

a) per «stesso lavoro», la prestazione lavorativa svolta nell'esercizio di mansioni identiche o riconducibili alla stessa qualifica esemplificativa nell'ambito del medesimo livello retributivo e categoria legale di inquadramento previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, dal CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento;

b) per «lavoro di pari valore», la prestazione lavorativa diversa svolta nell'esercizio di mansioni comparabili, previste dai livelli di inquadramento stabiliti dal CCNL applicato dal datore di lavoro o, in mancanza, del CCNL siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di riferimento.

3. La valutazione del lavoro di pari valore è effettuata sulla base di criteri comuni, oggettivi e neutrali rispetto al genere, che tengono conto delle competenze, delle responsabilità e delle condizioni di lavoro nonché di qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

4. I sistemi di classificazione e inquadramento previsti dai CCNL, dalla contrattazione decentrata, dalla contrattazione integrativa, ove consentito, o dalla legge costituiscono lo strumento di riferimento ai fini della comparazione, in quanto conformi ai criteri di cui al comma 3. Sono, altresì, consentiti sistemi di classificazione professionale e di valutazione decisi dal datore di lavoro ai fini della determinazione delle retribuzioni, ad integrazione di quanto previsto dal CCNL, a condizione che gli stessi siano caratterizzati da criteri oggettivi e neutri sotto il profilo di genere.

5. Ai fini di cui al comma 2, è consentita la comparazione di uno stesso lavoro o di un lavoro di pari valore anche con riferimento a lavoratori che si trovano alle dipendenze di datori di lavoro diversi, qualora le condizioni retributive derivino dalla medesima disposizione di legge o del contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero derivino da contratti aziendali o regolamenti stabiliti per più organizzazioni o imprese facenti parte di un gruppo societario.

6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può adottare entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per l'attuazione del presente articolo.

Capo II

TRASPARENZA RETRIBUTIVA

Art. 5.

Trasparenza retributiva prima dell'assunzione

1. Ferme restando le informazioni da fornire ai lavoratori successivamente all'assunzione, ai candidati ad un impiego sono fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia da attribuire alla posizio-

ne, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Tali informazioni sono fornite negli avvisi e nei bandi con cui vengono rese note le opportunità di lavoro.

2. Ai candidati a un impiego non possono essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro. Le stesse informazioni non possono essere acquisite con altre modalità dai datori di lavoro, neanche indirettamente, per il tramite di soggetti ai quali abbiano affidato la fase di selezione o di assunzione.

3. Per non compromettere il diritto alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, le procedure di selezione e assunzione sono condotte in modo non discriminatorio. Gli avvisi e i bandi con cui sono rese note le opportunità di lavoro pubblico e privato sono redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti.

Art. 6.

Trasparenza della determinazione delle retribuzioni e dei criteri per la progressione economica

1. I datori di lavoro rendono accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi, elaborati sulla base dell'articolo 4, nonché quelli stabiliti per la progressione economica dei lavoratori.


2. L'informativa resa al lavoratore all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, costituisce modalità ordinaria di adempimento degli obblighi di trasparenza retributiva, in quanto idonea a rendere conoscibili il livello di inquadramento, la retribuzione iniziale, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e i relativi criteri di determinazione. Per i datori di lavoro che applicano un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o equivalenti, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto mediante il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal contratto collettivo nazionale applicato, nonché dagli eventuali accordi aziendali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I datori di lavoro con meno di cinquanta dipendenti, computati ai sensi dell'articolo 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e degli articoli 9, 18, 27 e 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non sono tenuti a rendere disponibili i criteri per la progressione economica.

Art. 7.

Diritto di informazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è riconosciuto ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per



la parità, su specifica delega, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Il diritto di cui al presente comma non può essere esercitato più di una volta all'anno.

2. I datori di lavoro possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 pubblicando, nella propria rete *intranet* o nell'area riservata del sito *internet* aziendale, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

3. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere, altresì, estrapolate dai dati pertinenti presentati dai datori di lavoro, anche su base volontaria, e raccolti ai sensi dell'articolo 9. Tali informazioni sono rese disponibili direttamente ai rappresentanti dei lavoratori o agli organismi per la parità, destinatari della rilevazione.

4. I datori di lavoro informano annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalità per l'esercizio di tale diritto.

5. Qualora le informazioni ricevute siano imprecise o incomplete, i lavoratori hanno il diritto di richiedere, personalmente o tramite i loro rappresentanti, ulteriori chiarimenti riguardo ai dati forniti. La risposta deve essere motivata.

6. Ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione. Sono vietate le clausole contrattuali che limitano la facoltà dei lavoratori di rendere note informazioni sulla propria retribuzione.

7. Le informazioni diverse da quelle relative alla propria retribuzione o al proprio livello retributivo, ottenute a norma del presente articolo, sono utilizzabili esclusivamente ai fini dell'esercizio del diritto alla parità retributiva e non possono determinare la conoscibilità diretta o indiretta delle condizioni economiche individuali di altri lavoratori.

8. Al fine di evitare l'identificazione diretta o indiretta dei singoli lavoratori in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, fermi restando gli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, per i datori di lavoro che occupano fino a quarantanove dipendenti, le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite con le modalità previste dall'articolo 9, comma 4.

Art. 8.

Accessibilità delle informazioni

1. Tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i candidati a un impiego ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 sono fornite dai datori di lavoro con modalità accessibili alle persone con disabilità e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.

Art. 9.

Informazioni e comunicazioni sul divario retributivo di genere tra lavoratori di sesso maschile e femminile

1. I dati oggetto di comunicazione ai fini del presente decreto sono quelli relativi a:

a) il divario retributivo di genere;

b) il divario retributivo di genere nelle componenti complementari o variabili;

c) il divario retributivo mediano di genere;

d) il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili;

e) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili;

f) la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di quelli di sesso maschile in ogni quartile retributivo;

g) il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

2. L'esattezza delle informazioni concernenti i dati di cui al comma 1 è confermata dal datore di lavoro, previa consultazione dei rappresentanti di lavoro che hanno accesso alle metodologie applicate.

3. Il datore di lavoro che adotta una politica salariale unitaria di gruppo può fornire le informazioni aggregando i dati a livello nazionale, qualora tale modalità consenta una rappresentazione più affidabile dei dati anche al fine di ridurre le distorsioni statistiche e di favorire una gestione accentrata degli adempimenti.

4. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite:

a) le modalità per la raccolta e il trattamento dei dati da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il datore di lavoro in relazione ad ogni lavoratore ai fini di cui al comma 1, anche con modalità telematiche e attraverso l'acquisizione delle informazioni in possesso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) e di altri soggetti istituzionali ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;


b) l'individuazione dei dati utili ai fini del comma 1 e le relative modalità di acquisizione;

c) le attività di assistenza tecnica ed eventuali iniziative di formazione a sostegno dei datori di lavoro, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto;

d) le modalità di raccolta ed esposizione dei dati per i datori di lavoro di cui all'articolo 7, comma 8.

5. Tutti i dati di cui al comma 1 sono comunicati all'organismo di monitoraggio previsto dall'articolo 14, il quale provvede alla pubblicazione, limitatamente ai dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), del presente articolo. Questi ultimi possono essere, altresì, resi disponibili pubblicamente dal datore di lavoro, anche attraverso il proprio sito *internet*.

6. Le informazioni di cui al comma 1, lettera g), sono rese accessibili dal datore di lavoro ai lavoratori e ai loro rappre-



sentanti e sono trasmesse, in caso di richiesta, all'Ispezzato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti. Su richiesta, sono altresì fornite le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili.

7. I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, l'Ispezzato del lavoro e gli organismi per la parità hanno diritto di richiedere ai datori di lavoro chiarimenti e ulteriori dettagli in merito ai dati comunicati. I datori di lavoro forniscono una risposta motivata entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e pongono rimedio a discriminazioni immotivate.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro con almeno cento dipendenti.

9. Per i datori di lavoro che occupano almeno duecentocinquanta dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno. Per i datori di lavoro che occupano tra i centocinquanta e i duecentoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni tre anni. Per i datori di lavoro che occupano tra i cento e centoquarantanove dipendenti, i dati sono raccolti entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

Art. 10.

Valutazione congiunta delle retribuzioni

1. I datori di lavoro, soggetti all'obbligo di comunicazione di informazioni sulle retribuzioni a norma dell'articolo 9, effettuano, con i rappresentanti dei lavoratori, una valutazione congiunta delle retribuzioni nel caso in cui si verificano tutte le seguenti condizioni:

a) le informazioni sulle retribuzioni rivelano una differenza del livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile pari ad almeno il 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori;

b) il datore di lavoro non ha motivato tale differenza di livello retributivo medio sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

c) il datore di lavoro non ha corretto tale differenza immotivata di livello retributivo medio entro sei mesi dalla data della comunicazione delle informazioni sulle retribuzioni.

2. La valutazione congiunta è finalizzata a individuare, correggere e prevenire differenze retributive non giustificate tra lavoratrici e lavoratori e comprende:

a) un'analisi della percentuale delle persone di sesso femminile e di quelle di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;

b) le informazioni sui livelli retributivi medi delle persone di sesso femminile e di quelle di sesso maschile e sulle componenti complementari o variabili, per ciascuna categoria di lavoratori;

c) le eventuali differenze nei livelli retributivi medi tra persone di sesso femminile e di sesso maschile in ciascuna categoria di lavoratori;

d) le ragioni di tali differenze nei livelli retributivi medi, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, se del caso, stabilite congiuntamente dai rappresentanti dei lavoratori e dal datore di lavoro;

e) la percentuale di persone di sesso femminile e di quelle di sesso maschile che hanno beneficiato di un mi-

glioramento delle retribuzioni in seguito al loro rientro dal congedo di maternità o di paternità, dal congedo parentale o dal congedo per i prestatori di assistenza, se tale miglioramento si è verificato nella categoria di lavoratori pertinente durante il periodo in cui è stato fruito il congedo;

f) le misure volte ad affrontare le differenze di retribuzione che risultino non motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;

g) una valutazione dell'efficacia delle misure derivanti da precedenti valutazioni congiunte delle retribuzioni.

3. Il datore di lavoro mette gli esiti della valutazione congiunta a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, li comunica all'organismo di monitoraggio a norma dell'articolo 14 nonché all'Ispezzato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti, in caso di loro richiesta.

4. Il datore di lavoro adotta, entro un termine ragionevole e in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure emerse come necessarie per rimuovere le differenze retributive non giustificate. L'Ispezzato del lavoro e gli organismi per la parità territorialmente competenti, in caso di mancato accordo in sede aziendale, possono essere invitati a prendere parte alla procedura di attuazione di dette misure.

5. L'attuazione delle misure comprende un'analisi dei sistemi di valutazione e classificazione professionali neutri sotto il profilo del genere vigenti nell'organizzazione o l'istituzione di tali sistemi, al fine di garantire l'esclusione di qualsiasi discriminazione retributiva diretta o indiretta fondata sul sesso.

Art. 11.


Protezione dei dati

1. Le informazioni fornite in applicazione degli articoli 7, 9 e 10 che comportano il trattamento di dati personali sono fornite in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

2. L'accesso alle informazioni di cui agli articoli 7, 9 e 10 è riservato esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori, all'Ispezzato del lavoro e agli organismi per la parità territorialmente competenti ove comporti la divulgazione, diretta o indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile. I rappresentanti dei lavoratori o l'organismo per la parità forniscono consulenza ai lavoratori in merito a eventuali ricorsi connessi al principio della parità di retribuzione senza divulgare i livelli retributivi effettivi dei singoli lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. Ai fini del monitoraggio a norma dell'articolo 14, le informazioni sono rese disponibili senza restrizioni.

3. I dati trattati ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 non sono utilizzabili per scopi diversi dall'applicazione del principio della parità di retribuzione. La trasmissione dei dati personali è consentita nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato alla raccolta e all'utilizzo dei dati a norma degli articoli 9 e 10 per le finalità di monitoraggio.



Capo III

MEZZI DI TUTELA

Art. 12.

Tutela giudiziaria

1. Alle violazioni dei diritti derivanti dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al libro III, titolo I, capo III del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. I mezzi di tutela previsti dalle disposizioni richiamate al primo periodo possono essere attivati, su specifica delega, anche dai rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), dalle organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni che, per statuto o atto costitutivo, hanno un legittimo interesse a garantire la parità tra uomini e donne.

2. Si applica l'articolo 41-*bis* del codice di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006 avverso ogni discriminazione consistente in un trattamento meno favorevole da parte del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti per aver esercitato i diritti derivanti dal presente decreto.

Art. 13.

Adempimenti amministrativi e sanzioni

1. In caso di accertamento di discriminazioni poste in essere in violazione del presente decreto, si applica l'articolo 41 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Capo IV

MONITORAGGIO E STATISTICHE

Art. 14.

Organismo di monitoraggio

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un «organismo di monitoraggio» incaricato di monitorare e promuovere l'attuazione delle misure previste nel presente decreto. Ad esso sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a) sensibilizzare le imprese e le organizzazioni pubbliche e private, le parti sociali e i cittadini al fine di promuovere il principio della parità di retribuzione e il diritto alla trasparenza retributiva, anche affrontando la discriminazione intersezionale in relazione alla parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore;

b) analizzare le cause del divario retributivo di genere e mettere a punto strumenti che contribuiscano a valutare le disparità retributive, anche avvalendosi del lavoro e degli strumenti di analisi dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE);

c) raccogliere i dati presentati dai datori di lavoro a norma dell'articolo 9, pubblicare tempestivamente i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del medesimo articolo 9, in modo facilmente accessibile e fruibile,

consentendo un confronto agevole tra datori di lavoro, settori economici e regioni, e garantire che i dati dei quattro anni precedenti, ove disponibili, siano accessibili;

d) raccogliere le relazioni di valutazione congiunta delle retribuzioni a norma dell'articolo 10, comma 3;

e) aggregare i dati sul numero e sul tipo di reclami in materia di discriminazione retributiva presentati dinanzi alle autorità competenti, compresi gli organismi per la parità, e sui ricorsi presentati dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali.

2. L'organismo di monitoraggio elabora una relazione concernente i dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), e la trasmette alla Commissione europea, in sede di prima applicazione, entro il 7 giugno 2028 e, successivamente, ogni due anni.

3. Entro il 7 giugno 2031, l'organismo di monitoraggio informa la Commissione europea in merito all'applicazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023.


4. Dell'organismo di monitoraggio fanno parte rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento della funzione pubblica e del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), nonché, in numero paritetico, delle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative su base nazionale. Tra queste ultime, ai fini della pariteticità, viene conteggiata anche l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è affidata la presidenza dell'organismo. Ai componenti dell'organismo di monitoraggio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'organismo di monitoraggio e la nomina dei componenti, nonché le caratteristiche e le garanzie del trattamento di cui al comma 1, lettera c).

Art. 15.

Statistiche

1. A partire dal 31 gennaio 2028 per l'anno di riferimento 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette su base annuale all'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) della Commissione europea i dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, suddivisi per sesso, settore economico, orario di lavoro a tempo pieno o parziale, settore pubblico o settore privato ed età, acquisiti ai sensi dell'articolo 9.



Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore a decorrere dal 7 giugno 2026.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

ROCELLA, *Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,

n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 37, 76 della Costituzione:

«Art. 37. — La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.»

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.


3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3:

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli



altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attra-

verso il riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera.

Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»



— Si riporta l'articolo 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023», pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2024, n. 46:

«Art. 9 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione*). — 1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;

b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;

c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.»

— La direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione, è pubblicata nella GUUE 17 maggio 2023, n. L 132.

— La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, è pubblicata nella GUUE 26 luglio 2006, L 204.

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), è pubblicato nella GUUE 4 maggio 2016, L 119.

— La raccomandazione 2003/361/CE, adottata dalla Commissione europea il 6 maggio 2003 e relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, è pubblicata nella GUUE 20 maggio 2003, L 124.

— La legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», è pubblicata nella Gazz. Uff. 27 maggio 1970, n. 131.

— Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», è pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», è pubblicato nella Gazz. Uff. 12 agosto 2003, n. 186.

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori», è pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2003, n. 187.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246», è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133.

— Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante «Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67», è pubblicato nella Gazz. Uff. 22 gennaio 2016, n. 17.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)», è pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2018, n. 205.

— Il decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea», è pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2022, n. 176.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riportano gli articoli 25 e 26 del citato decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198:

«Art. 25 (*Discriminazione diretta e indiretta*). — 1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, nonché l'ordine di porre in essere un atto o un comportamento, che produca un effetto pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.

2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i candidati in fase di selezione e i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purché l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o può porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:

a) posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri lavoratori;

b) limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;

c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera.»

«Art. 26 (*Molestie e molestie sessuali*). — 1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo



scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

2-bis. Sono, altresì, considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di esserservi sottomessi.

3. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime dei comportamenti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono nulli se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresì, discriminazioni quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione volta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.

3-bis. La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto denunciante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del denunciante. Le tutele di cui al presente comma non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del denunciante per i reati di calunnia o diffamazione ovvero l'infondatezza della denuncia.

3-ter. I datori di lavoro sono tenuti, ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative, di natura informativa e formativa, più opportune al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le imprese, i sindacati, i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici si impegnano ad assicurare il mantenimento nei luoghi di lavoro di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni interpersonali, basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza.»

— Per i riferimenti del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 15 della citata legge n. 300 del 1970:

«Art. 15 (*Atti discriminatori*). — È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, di nazionalità o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.»

— Si riportano gli articoli 43 e 44 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998:

«Art. 43 (*Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi*). — 1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:

a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;

b) chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;

d) chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;

e) il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Il presente articolo e l'articolo 44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.»

«Art. 44 (*Azione civile contro la discriminazione*). — 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi, è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria per domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la rimozione degli effetti della discriminazione.

2. Alle controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

3.-7.


8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie previste dal presente articolo è punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.

9.

10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

12. Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini



dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.»

— Per i riferimenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Si riporta l'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006:

«Art. 28 (*Divieto di discriminazione retributiva*). — 1. È vietata qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale.

2. I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne ed essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni.»

Note all'art. 6:

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, recante «Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro», pubblicato nella Gazz. Uff. 12 giugno 1997, n. 135:

«Art. 1 (*Informazioni sul rapporto di lavoro*). — 1. Il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore, secondo le modalità di cui al comma 2, le seguenti informazioni:

a) l'identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori di cui all'articolo 30, comma 4-ter e 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso e predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;

c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;

d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;

e) la data di inizio del rapporto di lavoro;

f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;

g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;

h) la durata del periodo di prova, se previsto;

i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;

l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;

m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;

n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;

o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;

p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:

1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;

2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;

3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;

q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;

r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;

s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

2. L'obbligo di informazione di cui al comma 1 è assolto mediante la consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente:

a) del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;

b) della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. Le informazioni di cui al comma 1 eventualmente non contenute nei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono in ogni caso fornite per iscritto al lavoratore entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa. Le informazioni di cui alle lettere g), i), l), m), q) e r) possono essere fornite al lavoratore entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa.

4. In caso di estinzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del termine di un mese dalla data dell'instaurazione, al lavoratore deve essere consegnata, al momento della cessazione del rapporto stesso, una dichiarazione scritta contenente le informazioni di cui al comma 1, ove tale obbligo non sia stato già adempiuto.

5. Agli obblighi informativi di cui al presente articolo è tenuto, nei limiti della compatibilità, anche il committente nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, dei rapporti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché dei contratti di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

5-bis. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i), l), m), n), o) e r), possono essere comunicate al lavoratore, e il relativo onere ritenersi assolto, con l'indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale, che ne disciplina le materie.

6. Le disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per le pubbliche amministrazioni tali informazioni sono rese disponibili tramite il sito del Dipartimento della funzione pubblica.

6-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo e della uniformità delle comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

7. Ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere p) e r).


8. Le informazioni di cui al comma 1 sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione.»

— Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2015, n. 144, S.O.:

«Art. 51 (*Norme di rinvio ai contratti collettivi*). — 1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»

— Si riporta l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»:

«Art. 18 (*Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo*). — Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del



licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale.

Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione

globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inedoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.


Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.



Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.»

— Si riportano gli articoli 9, 18, 27 e 47 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015:

«Art. 9 (*Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale*).

— 1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.»

«Art. 18 (*Computo del lavoratore intermittente*). — 1. Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.»

«Art. 27 (*Criteri di computo*). — 1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.»

«Art. 47 (*Disposizioni finali*). — 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 43, 44 e 45, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi sanzione per omessa contribuzione. Nel caso in cui rilevi un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 2004, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempire.

2. Per la violazione della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, nonché per la violazione delle previsioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 42, comma 5, lettere a), b) e c), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la direzione territoriale del lavoro.

3. Fatte salve le diverse previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali, nonché, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità, il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge n. 223 del 1991, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Per le regioni e le province autonome e i settori ove la disciplina di cui al presente capo non sia immediatamente operativa, trovano applicazione le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 44, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

6. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 44 e 45, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

7. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

8. I datori di lavoro che hanno sedi in più regioni o province autonome possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

9. Restano in ogni caso ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

10. Con successivo decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono definiti gli incentivi per i datori di lavoro che assumono con l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e con l'apprendistato di alta formazione e ricerca.»

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, si veda nelle note all'art. 6.

— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

— Per i riferimenti al decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Note all'art. 11:

— Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 41-bis del citato decreto legislativo n. 198 del 2006:

«Art. 41-bis (*Vittimizzazione*). — 1. La tutela giurisdizionale di cui al presente capo si applica, altresì, avverso ogni comportamen-



to pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attività diretta ad ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne.»

Note all'art. 13:

— Si riporta l'articolo 41 del citato decreto legislativo n. 198 del 2006:

«Art. 41 (*Adempimenti amministrativi e sanzioni*). — 1. Ogni accertamento di discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, poste in essere da soggetti ai quali siano stati accordati benefici ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o forniture, viene comunicato immediatamente dalla direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, del lavoro territorialmente competente ai Ministri nelle cui amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessa-

rio, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, possono decidere l'esclusione del responsabile per un periodo di tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali la direzione della città metropolitana e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste. Le disposizioni del presente comma non si applicano nel caso sia raggiunta una conciliazione ai sensi degli articoli 36, comma 1, e 37, comma 1.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 27, commi 1, 2 e 3, 28, 29, 30, commi 1, 2, 3 e 4, è punita con l'ammenda da 250 euro a 1500 euro.»

Note all'art. 14:

— Per i riferimenti della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 si veda nelle note alle premesse.

26G00112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 maggio 2026.

Emissione decreto operatività REPO maggio 2026, contenente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b-bis, del «testo unico», ove si prevede la possibilità di disporre l'emissione di *tranche* di prestiti vigenti volte a costituire un portafoglio attivo di titoli di Stato da utilizzarsi per effettuare operazioni di pronti contro termine o altre in uso nei mercati finanziari, finalizzate a promuovere l'efficienza dei medesimi e che al predetto portafoglio attivo si applicano le norme in materia di impignorabilità ed altre misure cautelari di cui all'art. 5, comma 6, del «testo unico»;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno

finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;


Visto il decreto ministeriale n. 1416 del 10 gennaio 2022 e successive modificazioni (di seguito «decreto disponibilità»), ed in particolare l'art. 3, comma 2, in cui si specifica che le operazioni di gestione della liquidità possono anche avere la forma tecnica di operazioni di pronti contro termine o di altre operazioni in uso nei mercati;

Visto l'art. 3, comma 1 e 2, del «decreto disponibilità» e successive modificazioni, ove si stabilisce che le operazioni di gestione della liquidità sono eseguite, tra l'altro, sui mercati regolamentati e che i titoli di Stato movimentati per le operazioni di cui al presente comma possono essere depositati in un conto specifico presso la società cui è stato affidato il servizio di gestione accentrata, ai sensi del decreto del direttore generale del Dipartimento del Tesoro del 23 agosto 2000, oppure in conti specifici intestati al Ministero presso le istituzioni finanziarie che svolgono il servizio di depositari centrali internazionali di titoli, ovvero in conti segregati intestati al Ministero presso la Banca;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato a Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;



Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b-bis, secondo periodo, del «testo unico», i titoli oggetto della presente emissione concorrono al limite massimo delle emissioni per l'anno in corso solamente al momento in cui gli stessi vengono immessi sul mercato e vi rimangono oltre il termine dell'anno;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Visti i propri decreti in data 30 ottobre e 27 novembre 2025, nonché 29 gennaio, 26 febbraio e 27 marzo 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036;

Ritenuto opportuno disporre l'emissione della sottoindicata *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali da destinare al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «testo unico»;

Ritenuto opportuno disporre l'annullamento della *tranche* dei seguenti buoni del Tesoro poliennali destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «testo unico»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», per il 25 maggio 2026 è disposta l'emissione della seguente *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali, per un ammontare di 1.000 milioni di euro:

a) undicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,45% con godimento 3 novembre 2025 e scadenza 1° febbraio 2036;

Ai sensi del comma 4, dell'art. 2, del decreto n. 22668 del 22 marzo 2022, come modificato dal decreto di rettifica n. 22885 del 23 marzo 2022, per il 25 maggio 2026 è disposto l'annullamento della *tranche* destinata al portafoglio attivo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b-bis del «testo unico» dei BTP 1,60% con godimento 1° marzo 2016 e scadenza 1° giugno 2026, per un ammontare di 1.000 milioni di euro.

L'emissione della predetta *tranche*, per un importo pari a 1.000 milioni di euro, è destinata all'aggiornamento del portafoglio attivo dello Stato che, pertanto, alla data del 25 maggio 2026 presenterà un importo complessivo pari a 55.000 milioni di euro, detenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) in un apposito conto segregato.

Art. 2.

Ai fini della predetta destinazione alla formazione del portafoglio attivo dello Stato tenuto presso la Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) in apposito conto segregato, la Banca d'Italia trasmetterà alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) l'elenco dei titoli di Stato emessi. La Banca d'Italia curerà gli adempimenti occorrenti per le operazioni in questione.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 maturati da tale titolo fanno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi, sia che lo stesso si trovi nel portafoglio attivo dello Stato sia che sia temporaneamente sul mercato, salvo eventuale annullamento anticipato.

Gli interessi attivi relativi all'anno finanziario 2026 maturati da tale titolo, vengono versati a capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno stesso, con valuta pari al giorno di regolamento degli interessi. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato emette apposita quietanza di entrata.

Prima della scadenza del titolo l'ammontare di cui all'art. 1 sarà oggetto di annullamento disposto con decreto del direttore generale del Tesoro.

L'emissione e l'annullamento delle predette *tranche* saranno avvalorate da apposite scritturazioni nei conti accentrati presso Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI


26A02708

DECRETO 26 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;



Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.435 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 27 gennaio, 24 febbraio, 25 marzo e 24 aprile 2026, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20% con godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,20%, avente godimento 29 gennaio 2026 e scadenza 28 febbraio 2028. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 28 febbraio ed il 28 agosto di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicata nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 maggio 2026.



Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 maggio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per ottantanove giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 maggio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2028 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02709

DECRETO 26 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, quindicesima e sedicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del



23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.435 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visti i propri decreti in data 25 giugno, 24 luglio, 24 settembre e 25 novembre 2025, nonché 27 gennaio, 24 febbraio e 25 marzo 2026 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10% con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una quindicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,10%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPEi»), con godimento 27 giugno 2025 e scadenza 15 agosto 2031. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta

per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole, essendo pervenute in scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 maggio 2026, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,175% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della sedicesima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 maggio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centodue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 maggio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.



La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro IACOVONI

26A02710

DECRETO 26 maggio 2026.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046, seconda e terza tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima») e successive modificazioni, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (*stripping*)»;



Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.435 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 2026, con il quale è stata disposta l'emissione della prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25% con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una seconda *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico» nonché del «decreto cornice», è disposta l'emissione di una seconda *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,25%, indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTPeuroi»), con godimento 15 febbraio 2026 e scadenza 15 febbraio 2046. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 750 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 febbraio ed il 15 agosto di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 agosto 2026 e l'ultima il 15 febbraio 2046.

Sui buoni medesimi possono essere effettuate operazioni di separazione e ricostituzione delle componenti cedolari dal valore di rimborso del titolo («*coupon stripping*»).

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 16 a 19 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro

le ore 11,00 del giorno 26 maggio 2026 con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima».

La provvigione di collocamento, pari a 0,275% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della terza *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del «decreto di massima».

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 27 maggio 2026.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 maggio 2026, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per centodieci giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.


Il 28 maggio 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2026 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.



L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02711

DECRETO 27 maggio 2026.

Emissione delle operazioni di sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923 e successive modificazioni, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 71;

Visto l'art. 548 del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» (di seguito «regolamento»), approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1961, n. 470;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», (di seguito «testo unico») e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23 relativo agli operatori «specialisti in titoli di Stato italiani» (di seguito «specialisti»);

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (Decreto dirigenziale specialisti), concernente la «Selezione e la valutazione degli specialisti in titoli di Stato» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visti gli articoli 4 e 11 del testo unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del testo unico, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;


Visto il decreto ministeriale del 17 aprile 2000, n. 143, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto direttoriale del 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan S.p.a.) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto l'art. 17 del testo unico, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il



meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori ammessi a partecipare espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 maggio 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 44.311 milioni di euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico nonché del decreto cornice, e in deroga all'art. 548 del regolamento, è disposta per il 29 maggio 2026 l'emissione di una prima *tranche* dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT*), a centottantacinque giorni con scadenza 30 novembre 2026, fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei *BOT* di cui al presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si

determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.


In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I *BOT* sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei *BOT* sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i *BOT* assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.



Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta gli operatori specialisti nonché gli aspiranti specialisti.

Sia gli Specialisti che gli aspiranti partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori specialisti e con gli operatori notificati dal Ministero dell'economia e delle finanze che intendano avanzare domanda di iscrizione nell'elenco specialisti, per regolare la partecipazione alle aste.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori ammessi a partecipare alle aste devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate con le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art. 7, comma 3, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 27 maggio 2026. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite dalla Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.


In caso di eventi straordinari la Banca d'Italia ed il Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuno per le rispettive competenze, possono scegliere di svolgere le operazioni d'asta, relative al titolo oggetto della presente emissione, da remoto mediante l'ausilio di strumenti informatici, sulla base di modalità concordate dalle due istituzioni.

Art. 12.

Le sezioni di Tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano – nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto – quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2026.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al Capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.93), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente sezione di Tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.



Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli, di cui all'art. 1 del presente decreto, per un importo pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria.

Tale *tranche* è riservata ai soli specialisti che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 maggio 2026.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno specialista dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo pari al 2,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 7,5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2009, n. 216, citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere a) e b).

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A02707



MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 19 maggio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Ariosto società cooperativa a responsabilità limitata», in Ferrara, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visti gli articoli 37 e 199, regio decreto n. 267/1942;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quinquies* della citata legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2018, n. 503/2018, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Ariosto società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 01371900380), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il perito aziendale Maria Gabriella Arlotti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che sin dall'accettazione dell'incarico il predetto commissario non ha provveduto al deposito delle relazioni semestrali previste dall'art. 205 della l.f. del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, né al deposito dello stato passivo in cancelleria, né al deposito del ricorso preordinato alla declaratoria giudiziale dello stato d'insolvenza della cooperativa posta in l.c.a.;

Tenuto conto che nella fattispecie, sussistendo evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse, si è provveduto ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca all'interessato con nota ministeriale prot. n. 0092347 del 14 maggio 2025, in applicazione dell'art. 21-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 241/1990;

Considerato che con nota del 19 maggio 2025 il commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del perito aziendale Maria Gabriella Arlotti dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa per revoca e non per dimissioni, sussistendo gravi irregolarità nello svolgimento dell'incarico gestorio relativo alla procedura in argomento, da cui discende un significativo *vulnus* rispetto agli interessi dei creditori della medesima procedura, oltre che l'irrimediabile compromissione del rapporto fiduciario e di collaborazione posto a fondamento dell'incarico commissariale;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento, mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le gravi motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 21-*quinquies* della legge n. 241/1990, il perito aziendale Maria Gabriella Arlotti è revocata dall'incarico di commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Ariosto società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ferrara (FE) (codice fiscale 01371900380).

2. In sostituzione del perito aziendale Maria Gabriella Arlotti, revocata, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa in premessa l'avv. Antonio Salzano, nato a Ferrara (FE) il 28 settembre 1988 (codice fiscale SLZNTN88P28D548U), ivi domiciliato in via De' Romei n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 19 maggio 2026

Il Ministro: Urso

26A02680



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 13 aprile 2026.

Recepimento della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose e della direttiva delegata (UE) 2025/1801 della Commissione del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 1992, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del decreto legislativo n. 285 del 1992, recante la disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 concernenti rispettivamente i servizi di polizia stradale e l'espletamento dei servizi di polizia stradale;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, di recepimento della direttiva 2008/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose, che attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a recepire la normativa comunitaria in materia di trasporto di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 3 aprile 1997, di attuazione della direttiva 95/50/CE del Consiglio del 6 ottobre 1995 concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controlli su strada di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 20 luglio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio concernente l'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose;

Vista la direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L 274 del 24 ottobre 2022 che ha codificato e abrogato le disposizioni delle sopra citate direttive 95/50/CE, 2001/26/CE e 2004/112/CE;

Vista la decisione (UE) 2024/1254 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che modifica le direttive 2009/12/CE, 2009/33/CE e (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/67/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni obblighi di comunicazione nei settori del trasporto aereo e su strada, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L del 30 aprile 2024;

Vista la direttiva (UE) 2025/1801 della Commissione, del 23 giugno 2025, che adegua al progresso scientifico e tecnico gli allegati I e II della direttiva (UE) 2022/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L del 13 ottobre 2025;

Ritenuto opportuno trasporre in un unico testo le disposizioni della direttiva 2022/1999/UE, come modificate dalla decisione (UE) 2024/1254 e dalla direttiva (UE) 2025/1801;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica ai controlli sui trasporti stradali di merci pericolose effettuati per mezzo dei veicoli che circolano nel territorio nazionale o che vi entrano in provenienza da uno Stato membro dell'Unione o da un Paese non aderente all'Unione europea.


2. Il presente decreto non si applica ai trasporti di merci pericolose effettuati da veicoli che appartengono alle Forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest'ultime.

3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano minimamente il diritto di controllare, nel rispetto del diritto comunitario, i trasporti nazionali ed internazionali di merci pericolose effettuati nel territorio nazionale da veicoli non contemplati dal presente decreto.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto s'intendono per:

a) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore, completo o incompleto, destinato a circolare su strada, prov-



visto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, compresi i suoi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, i trattori agricoli e forestali e qualsiasi macchina mobile;

b) «merci pericolose»: le merci pericolose di cui all'art. 1, lettera b), dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e agli allegati A e B di detto accordo, limitatamente al riferimento di cui all'allegato I, sezione I.1, della direttiva 2008/68/CE;

c) «trasporto»: qualsiasi operazione di trasporto su strada effettuata interamente o parzialmente da un veicolo, sulle pubbliche vie situate nel territorio di uno Stato membro, comprese le attività di carico e di scarico contemplate dalla direttiva 2008/68/CE, fatta salva la disciplina prevista dalla legislazione nazionale vigente per ciò che concerne la responsabilità derivante da tali operazioni;

d) «impresa»: qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza scopo di lucro, qualsiasi associazione o gruppo di persone senza personalità giuridica, con o senza scopo di lucro, nonché qualsiasi organismo di rilevanza pubblica, avente personalità giuridica propria, ovvero dipendente da un'autorità avente tale personalità, che trasporta, carica, scarica o fa trasportare merci pericolose, o che immagazzina temporaneamente, raccoglie, condiziona o riceve tali merci nel corso di un'operazione di trasporto, e che abbia sede nel territorio dell'Unione europea;

e) «controllo»: qualsiasi controllo, ispezione, verifica o formalità espletato dalle autorità competenti per ragioni di sicurezza inerenti al trasporto di merci pericolose;

f) «autorità competente»: la competenza, per quanto concerne i controlli previsti dal presente decreto, è attribuita in via principale ai soggetti indicati dall'art. 12, commi 1 e 2, del nuovo codice della strada. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del citato codice, al Ministero dell'interno compete il coordinamento dei controlli in questione da chiunque espletati.

Art. 3.

1. Con disposizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'interno, viene stabilito annualmente il numero minimo di trasporti su strada di merci pericolose da sottoporre ai controlli previsti dal presente decreto al fine di verificare la conformità dei medesimi trasporti con la legislazione sul trasporto di merci pericolose su strada.

2. Detti controlli sono effettuati in conformità all'art. 3 del regolamento (CE) n. 1100/2008 e dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3912/1992.

Art. 4.

1. Per effettuare i controlli previsti nel presente decreto deve essere utilizzata la lista di controllo di cui all'allegato I. Un esemplare di tale lista o un documento che attesta l'esecuzione del controllo, compilato dall'autorità che ha eseguito il controllo, è consegnato al condu-

cente del veicolo ed è esibito a richiesta per semplificare o per evitare, nella misura del possibile, ulteriori controlli. Resta impregiudicato il diritto di effettuare appositi interventi specifici di controllo, aventi per oggetto anche altri elementi diversi da quelli indicati nella lista prima citata.

2. I controlli sono effettuati a campione e coprono nella misura del possibile un'ampia parte della rete stradale.

3. I luoghi scelti per i controlli consentono di mettere in regola i veicoli per i quali si accerta un'infrazione o, qualora l'autorità che esegue il controllo lo reputi opportuno, di immobilizzarli sul luogo o in un luogo appositamente scelto da tale autorità senza mettere in pericolo la sicurezza.

4. Ove necessario, e a condizione che ciò non costituisca un pericolo per la sicurezza, possono essere prelevati campioni dei prodotti trasportati affinché siano esaminati da laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

Art. 5.

1. Fatte salve altre eventuali sanzioni che potrebbero essere applicate, qualora una o più infrazioni, tra quelle elencate segnatamente nell'allegato II, siano state constatate nel corso di trasporti su strada di merci pericolose, i veicoli in questione possono essere immobilizzati - sul posto o in luogo appositamente scelto a tale scopo dalle autorità competenti per il controllo - e obbligati a mettersi in regola prima di proseguire il viaggio, oppure possono costituire oggetto di altre misure adeguate alle circostanze o agli imperativi della sicurezza compreso, se del caso, il rifiuto di far entrare tali veicoli nel territorio dell'Unione europea.

Art. 6.

1. Si possono altresì eseguire controlli anche nei locali delle imprese a titolo preventivo o quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia.

3. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa, ovvero devono formare oggetto di altre misure adeguate.

Art. 7.

1. Le infrazioni gravi o ripetute che compromettono la sicurezza del trasporto di merci pericolose, riferite ad un veicolo o ad una impresa non residente nel territorio nazionale, devono essere segnalate alle autorità competenti dello Stato membro dell'Unione europea in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale ha sede l'impresa.



2. Qualora venga constatata un'infrazione grave o ripetuta, è possibile richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è stato immatricolato o nel quale è stabilita l'impresa, che siano adottate delle misure adeguate a carico del contravventore o dei contravventori.

Art. 8.

1. Se in occasione del controllo su strada effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto su un veicolo immatricolato in un altro Stato dell'Unione europea, le constatazioni effettuate fanno presumere che siano state commesse infrazioni gravi o ripetute non rilevabili durante il controllo per mancanza degli elementi necessari, l'autorità competente di cui all'art. 2, lettera *f*), e le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano reciproca assistenza per le valutazioni del caso. Nel caso in cui lo Stato membro competente proceda, a tal fine, ad un controllo nell'impresa, i risultati di tale controllo saranno resi noti all'altro Stato membro interessato.

Art. 9.

1. Per ogni anno solare, con cadenza biennale ed al più tardi entro dodici mesi dalla fine del secondo anno, è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente allo schema di cui all'allegato III del presente decreto, una relazione sull'applicazione della presente direttiva comprendente le seguenti informazioni:

- a) il numero di controlli effettuati;
- b) il numero di veicoli controllati, secondo l'immatricolazione (veicoli immatricolati nel territorio nazionale, di altri Stati membri o di paesi terzi);
- c) il numero di infrazioni constatate in conformità della categoria di rischio di cui all'allegato II;
- d) il tipo e il numero di sanzioni comminate.

2. La prima relazione di cui al primo comma è trasmessa entro il 31 dicembre 2026.

Art. 10.

1. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, emana le disposizioni applicative necessarie per dare attuazione al presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 24 giugno 2026.

Art. 11.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 marzo 1997 di recepimento della direttiva 95/50/CE;
- b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, di recepimento della direttiva 2001/26/CE;
- c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 maggio 2005, di recepimento della direttiva 2004/112/CE.

Art. 12.

1. Gli allegati I, II e III al presente decreto ne costituiscono parte integrante.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Roma, 13 aprile 2026

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
SALVINI

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 1650



Lista di controllo per i controlli su strada

1.	Luogo e paese del controllo:	_____	2. Data:	_____	3. Ora:	_____
Dati veicolo/carico						
4.	Distintivo(i) di nazionalità e n. di immatricolazione del(i) veicolo(i): _____					
5.	Impresa che effettua l'operazione di trasporto, indirizzo: _____					
6.	Nome(i) del(i) conducente(i) / assistente del conducente / numero(i) del(i) certificato(i) (1) (ADR 8.2 se applicabile): _____					
7.	Ultimo indirizzo e data di carico o scarico: (1) _____					
8.	Indirizzo successivo di carico o scarico: (1) _____					
9.	Numero(i) ONU, gruppo di imballaggio e quantità di merci pericolose, dove si osservano infrazioni: (2) _____					
10.	Esenzione applicabile e, in caso affermativo, quale? (3) <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì Sezione: _____					
11.	Mezzi di contenimento <input type="checkbox"/> alla rinfusa <input type="checkbox"/> cisterna <input type="checkbox"/> imballaggio <input type="checkbox"/> MEMU					
Documenti		Stato del controllo (4)		Infrazione		Sezione ADR + operatore(i) (6)
		C	NC	NA	Categoria di rischio (5)	
12.	Documenti di trasporto (ADR 8.1.2.1 (a), 5.4.1, 5.4.2) <input type="checkbox"/>					
13.	Istruzioni scritte (ADR 8.1.2.1 (b), 5.4.3) <input type="checkbox"/>					
14.	Certificato di omologazione dei veicoli (ADR 8.1.2.2 (a), 9.1.3) <input type="checkbox"/>					
15.	Certificato di formazione del conducente (ADR 8.1.2.2 (b)) e documento di identità (ADR 1.10.1.4, 8.1.2.1 (d)) <input type="checkbox"/>					
Operazione di trasporto						
16.	Merci il cui trasporto è autorizzato (ADR 1.1.2.1) <input type="checkbox"/>					
17.	Disposizioni sui mezzi di contenimento (ADR da 4.1 a 4.7) <input type="checkbox"/>					
18.	Disposizioni per il trasporto (ADR da 7.1 a 7.4) <input type="checkbox"/>					
19.	Divieto di carico misto e limitazione delle quantità (ADR 7.5.2, 7.5.4, 7.5.5) <input type="checkbox"/>					
20.	Movimentazione e stivaggio (ADR 7.5.7) <input type="checkbox"/>					
21.	Marcatura di imballaggi / cisterne / merci alla rinfusa (ADR, parte 6) <input type="checkbox"/>					
22.	Marcatura, etichettatura degli imballaggi (ADR da 3.3 a 3.5, 4.1.4.1, 5.1, 5.2) <input type="checkbox"/>					
23.	Targhe, pannelli di segnalazione di colore arancio, marchi su veicoli/cisterne ecc. (ADR 3.4.13, 5.3, 5.5, 7.3, 7.5.11) <input type="checkbox"/>					
24.	Prescrizioni relative ai veicoli (ADR, parte 9) <input type="checkbox"/>					
Attrezzature a bordo						
25.	Attrezzature generali e specifiche (ADR 8.1.4, 8.1.5) <input type="checkbox"/>					
Altro						
26.	Accordi bilaterali/multilaterali (ADR 1.5.1), normative nazionali, omologazione da parte dell'autorità competente (ADR 8.1.2.2 (c)): <input type="checkbox"/>					
27.	Altre infrazioni: _____					
Risultato						
28.	Azioni correttive in loco <input type="checkbox"/> prima della fine del viaggio presso i locali <input type="checkbox"/> i locali <input type="checkbox"/> Tipo di misura: Relazione ufficiale <input type="checkbox"/> Segnalazione <input type="checkbox"/> Fermo (articolo 5) <input type="checkbox"/>					
29.	Osservazioni (7): _____					
30.	Sigillo rotto/apposto?		Rotto il	_____	Apposto il	_____
31.	Autorità/funzionario/delegato che effettua il controllo _____					

(1) Compilare solo se pertinente all'infrazione.

(2) Da inserire alla voce «osservazioni».

(3) Si riferisce a qualsiasi esenzione o deroga ai sensi della direttiva 2008/68/CE.

(4) Stato del controllo: C = controllato, NC = impossibile da controllare, NA = non applicabile.

(5) Categoria di rischio dell'infrazione constatata, conformemente all'allegato II.

(6) Compilare in caso di constatazione di una o più infrazioni. Specificare la categoria del(i) possibile(i) operatore(i) responsabile(i), conformemente all'ADR 1.4: Ci (*consignor*) = speditore, C (*carrier*) = trasportatore, Ce (*consignee*) = destinatario, L (*loader*) = caricatore, P (*packer*) = imballatore, F (*filler*) = addetto al riempimento, To (*tank operator*) = operatore di cisterne, U (*unloader*) = scaricatore. La menzione della categoria di operatore nella lista di controllo non influisce in alcun modo sulla presunzione di innocenza.



INFRAZIONI

Ai fini del presente decreto, il seguente elenco non esaustivo, suddiviso in tre categorie di rischio (la categoria I rappresenta il rischio più grave), fornisce un orientamento per valutare cosa si debba intendere per infrazione.

La categoria di rischio appropriata è determinata tenendo conto delle circostanze particolari di un'infrazione e a discrezione dell'organismo di controllo/agente che effettua i controlli, il che significa che la categoria di rischio di un'infrazione può essere aumentata o diminuita.

Le infrazioni non elencate sono classificate in base alle descrizioni delle categorie di rischio.

Laddove vengano accertate più infrazioni per unità di trasporto, ai fini delle relazioni (in conformità con il modello di formulario standard di cui all'allegato III), si applica solo la categoria indicante il rischio più grave.

1. Categoria di rischio I

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio elevato di morte, gravi lesioni personali o danni significativi all'ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di misure correttive immediate e adeguate, come il fermo del veicolo; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:


1. il trasporto di merci pericolose per le quali è vietato il trasporto;
2. il trasporto di merci pericolose in mezzi di contenimento vietati o non approvati, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
3. il trasporto di merci pericolose senza identificazione sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l'ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo;
4. la fuga di sostanze pericolose;
5. il trasporto con modalità proibite;
6. il trasporto alla rinfusa in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;
7. il trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione;
8. l'utilizzo di un veicolo che non è più conforme alle norme di omologazione e che presenta un rischio immediato (altrimenti classificato nella categoria di rischio II);
9. l'utilizzo di imballaggi, cisterne, container o veicoli non approvati;
10. l'utilizzo di imballaggi non conformi alle istruzioni di imballaggio applicabili; l'utilizzo di cisterne, veicoli e container non conformi alle disposizioni applicabili;
11. il mancato rispetto delle disposizioni particolari in materia di imballaggio misto;
12. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il fissaggio e lo stivaggio dei carichi;
13. il mancato rispetto delle norme relative ai prodotti alimentari, ad altri oggetti di consumo e ai mangimi;
14. il mancato rispetto delle norme che disciplinano il carico misto degli imballaggi;
15. il mancato rispetto delle disposizioni che limitano le quantità autorizzate per il trasporto in un'unica unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento delle cisterne o degli imballaggi;
16. il trasporto di merci pericolose senza i documenti necessari disponibili a bordo o in un formato elettronico appropriato, se consentito;
17. il trasporto di merci pericolose in imballaggi che non recano la necessaria marcatura, etichettatura o altri segni di identificazione;
18. il trasporto di merci pericolose senza segnalazioni, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o altri segni di identificazione sul veicolo;
19. la presenza di informazioni incomplete o errate relative alla sostanza trasportata, che consentono di determinare un'infrazione di categoria di rischio I (ad esempio, numero ONU, denominazione della merce inviata, gruppo d'imballaggio);
20. conducente privo del certificato regolamentare di formazione professionale;
21. l'uso di fuoco o di luci non protette;
22. il mancato rispetto del divieto di fumare;
23. la mancata nomina di un consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;
24. il mancato rispetto dell'ADR 1.10 in merito alle disposizioni di sicurezza, se necessario.

2. Categoria di rischio II

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio di lesioni personali o danni all'ambiente. Se osservate durante i controlli su strada, tali infrazioni comportano di norma l'adozione di adeguate misure correttive, come, ove possibile, la richiesta di adottare i correttivi sul luogo stesso del controllo o, al più tardi, al termine dell'operazione di trasporto in corso; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sarebbero di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. l'utilizzo di un'unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio;
2. l'utilizzo di un veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio immediato;



3. la mancata dotazione di estintori funzionanti come prescritto a bordo di un veicolo; attrezzature antincendio non conformi a disposizioni specifiche;

4. la mancata dotazione dell'attrezzatura prevista nell'ADR o nelle istruzioni scritte a bordo di un veicolo;

5. il mancato rispetto delle date delle ispezioni e dei controlli e delle disposizioni sui periodi di uso degli imballaggi, dei contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (*intermediate bulk containers - IBC*), degli imballaggi di grosse dimensioni, delle cisterne, dei veicoli o dei container;

6. il trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o imballaggi di grosse dimensioni danneggiati o di imballaggi vuoti danneggiati e non ripuliti;

7. il trasporto di merci imballate in un veicolo o in container strutturalmente inadeguati;

8. la mancata adeguata chiusura di cisterne/contenitori cisterna, veicoli, container o imballaggi (compresi quelli vuoti e non ripuliti);

9. imballaggi, cisterne, veicoli e/o contenitori che presentano etichette, marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio), segnalazioni o altri segni di identificazione non corretti;

10. l'assenza di istruzioni scritte conformi all'ADR;

11. veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato;

12. il trasporto di persone, diverse dai membri dell'equipaggio, in unità di trasporto che trasportano merci pericolose;

13. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'ADR 7.5.10 relative alle precauzioni da adottare contro le cariche elettrostatiche durante le operazioni di riempimento e svuotamento;

14. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative all'arrivo nei luoghi di carico e scarico;

15. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al ruolo, ai compiti e ai certificati del consulente per la sicurezza per ciascuna impresa, se necessario;

16. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari relative al periodo minimo di conservazione del documento di trasporto di merci pericolose e delle informazioni e della documentazione supplementari specificate nell'ADR;

17. il mancato rispetto delle disposizioni regolamentari in materia di formazione delle persone coinvolte nel trasporto di merci pericolose;

18. la mancata presentazione dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.

3. Categoria di rischio III

Riguarda infrazioni delle disposizioni dell'ADR che comportano un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all'ambiente e per le quali le adeguate misure correttive non devono necessariamente essere adottate su strada bensì in seguito dall'impresa; se osservate durante i controlli presso i locali delle imprese, tali infrazioni sono di norma soggette ad altre misure appropriate.

Le infrazioni in tale categoria includono:

1. il mancato rispetto delle norme relative alle dimensioni delle targhe o delle etichette o a quelle delle lettere, delle figure o dei simboli sulle targhe o sulle etichette;

2. informazioni, ad eccezione delle informazioni che rientrano nella categoria di rischio I, non disponibili nella documentazione di trasporto;

3. la mancata disponibilità a bordo del veicolo del certificato di formazione, anche se vi sono prove che il conducente ne è in possesso;

4. la mancata presentazione di un mezzo di identificazione, con fotografia, da parte di ciascun membro dell'equipaggio del veicolo;

5. la mancata corretta apposizione di segnalazioni e marcature (compresi i pannelli di segnalazione di colore arancio) o di altri segni di identificazione;

6. la presentazione tardiva dei documenti e/o delle relazioni richiesti alle autorità competenti.



Modello di formulario normalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni

Paese: _____

Anno: _____


CONTROLLI SUL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI PERICOLOSE

		Luogo/paese di immatricolazione dei veicoli (1)			Numero totale
		Stato in cui è avvenuto il controllo	Altri Stati membri dell'UE	Paesi terzi	
Numero di unità di trasporto controllate sulla base del contenuto del carico (e dell'ADR)					
Numero di unità di trasporto non conformi all'ADR					
Numero di unità di trasporto fermate					
Numero di infrazioni accertate in conformità della categoria di rischio (2)	Categoria di rischio I				
	Categoria di rischio II				
	Categoria di rischio III				
Numero di sanzioni comminate per tipo di sanzione	Avvertimento				
	Ammenda				
	Altro				

Note a piè di pagina:

- (1) Ai fini del presente allegato il paese di immatricolazione è quello di immatricolazione del veicolo a motore.
- (2) In caso di più infrazioni per unità di trasporto, si applica solo la categoria indicante il rischio più grave, conformemente all'allegato II.

26A02675



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE SISMA 2016

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli», come modificata dall'ordinanza n. 56 del 27 luglio 2023, relativamente allo stralcio 1 - Lotto A. (Ordinanza speciale n. 155/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della Cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «Il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria

ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;


Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

d) n. 214 del 23 dicembre 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* – BIM»;



e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* – BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche ed integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni ed integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, recante «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli»;

Vista l'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 42 del 31 dicembre 2022, recante “Disposizioni relative alla ricostruzione delle frazioni del Comune di Amatrice e disposizioni integrative dell'ordinanza n. 2 del 2021”», e all'ordinanza n. 38 del 23 dicembre 2022, recante “Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli” e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che prevede modifiche all'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 in relazione alla delocalizzazione delle Frazioni di Fonte del Campo e Libertino del Comune di Accumoli;

Vista la nota acquisita alla struttura commissariale con prot. U.0290541.17-03-2026, con la quale l'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati, comunica di aver espresso parere favorevole in merito al riconoscimento del maggior costo del progetto dello stralcio 1 – Lotto A, derivante da esigenze strettamente connesse alla realizzazione dell'opera, nell'ambito di una più generale riorganizzazione funzionale della viabilità, pari ad euro 309.456,74;

Dato atto che, come emerge dalla scheda di fattibilità tecnica ed economica (prot. n. 0289827 del 17 marzo 2027) redatta dall'Ufficio speciale Ricostruzione Lazio, all'esito della progettazione esecutiva si rileva un incremento dell'importo complessivo dell'intervento risultante dalla differenza tra il quadro economico del progetto ese-

cutivo Lotto 1.a di cui al I stralcio che reca un importo pari a euro 6.644.352,12 e del finanziamento concesso con ordinanza speciale n. 38/2022 e successivamente aggiornato con ordinanza speciale n. 56/2023 pari euro 6.334.895,38, e che tale differenza, per la quale necessita apposita copertura economica, risulta essere pari ad euro 309.456,74;

Ritenuto, pertanto, di incrementare l'importo stanziato per l'intervento in oggetto per euro 309.456,74, in aumento rispetto all'importo di euro 6.334.895,38 programmato in ordinanza speciale n. 38 del 2022, a carico della contabilità speciale ex art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, pertanto, di modificare nei termini indicati l'ordinanza speciale n. 38 del 2022;

Verificati la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione del Comune di Accumoli;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022. Incremento interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli”, relativamente allo stralcio 1 – Lotto A

1. Per l'intervento nel Comune di Accumoli, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022 «Interventi di delocalizzazioni delle frazioni di Libertino, San Giovanni, Fonte del Campo ed alcuni edifici del capoluogo del Comune di Accumoli» - CUP: C65I22004030001, relativamente allo stralcio 1 – Lotto A, è autorizzato un incremento del contributo pari ad euro 309.456,74, a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 come incremento fondi di cui all'ordinanza speciale n. 38/2022.



2. In ragione di quanto sopra, l'intervento nelle frazioni di Fonte del Campo-Libertino, è finanziato per l'importo complessivo di euro 6.664.352,12 di cui:

euro 6.101.606,00 derivanti dall'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, come modificata dall'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023;

euro 309.456,74 derivanti dalla presente ordinanza;

euro 233.290,00 derivanti dall'art. 9, comma 1, lettera a), dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022.

3. In ragione di quanto previsto al comma 1, all'art. 2, comma 1, lettera a) dell'ordinanza speciale n. 38 del 23 dicembre 2022, come modificata dall'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 le parole «€ 6.101.606,00» sono sostituite dalle parole «6.411.062,74».

4. In ragione di quanto previsto al comma 1, all'art. 11 («Disposizioni finanziarie»), comma 1, dell'ordinanza speciale n. 38 del 2022, come modificato dall'ordinanza speciale n. 56 del 27 luglio 2023 le parole «15.573.654,78», sono sostituite dalle parole «15.883.111,52», e le parole «6.101.606,00» sono sostituite dalle parole «6.411.062,74».

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza, pari a euro 309.456,74, si provvede con risorse a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10.

Art. 3.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1268

26A02676

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, relativa alla frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino. (Ordinanza speciale n. 156/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189



del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, recante «Approvazione del testo unico della ricostruzione privata», c.d. TURP;

Vista l'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025, recante «Interventi urgenti nella frazione di Nibbiano nel Comune di Camerino»;

Vista la nota acquisita agli atti della struttura commissariale con nota prot. CGRTS-0012130-A-20/03/2026, con cui l'USR Marche ha proposto di modificare gli articoli 2 e 3 della menzionata ordinanza speciale;

Considerate e ritenute ragionevoli e condivisibili le seguenti motivazioni enucleate nell'istruttoria dell'USR Marche e, in dettaglio:

(a) consentire, nel caso di acquisto di edificio equivalente, l'accesso all'incremento del 10% relativo alla demolizione e smaltimento delle macerie dell'edificio originario, attualmente non contemplato né all'interno dell'incremento del 20% né come specifica maggiorazione;

(b) permettere, nel caso di ricostruzione in altro sito, l'accesso agli incrementi previsti e tra loro compatibili ai sensi del TURP;

(c) disciplinare in modo puntuale le modalità di erogazione del contributo in caso di acquisto di edificio equivalente, prevedendo tempistiche, condizioni e modalità di liquidazione anche in un'unica soluzione, nonché l'obbligo di trasmissione dell'atto di compravendita entro termini perentori;

(d) consentire e regolamentare l'acquisto di unità immobiliari ancora in costruzione o non ancora in possesso dei requisiti di agibilità, introducendo la possibilità di erogazione di un'anticipazione fino al 30% previa presentazione di idonea polizza fideiussoria;

(e) disciplinare i casi di delocalizzazione relativi ad edifici composti da più unità immobiliari che optano per soluzioni differenti, al fine di superare le criticità connesse alla demolizione del fabbricato originario in presenza di tempistiche non uniformi tra i diversi procedimenti. In tali casi si prevede che la demolizione avvenga in corrispondenza dell'ultima delocalizzazione, con intervento sostitutivo del comune e copertura finanziaria a valere sulla contabilità speciale;

Ritenuto che le modifiche proposte risultino opportune per superare le criticità emerse e per accelerare il processo di ricostruzione;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto, per l'effetto, di autorizzare le modifiche e integrazioni degli articoli 2 e 3 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025

1. L'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025 è modificato nei seguenti termini:


(a) al comma 2, dopo le parole «determinato ai sensi della tabella 6» sono aggiunte le parole «e della lettera d) della tabella 7»;

(b) al comma 4, dopo le parole «determinato ai sensi della tabella 6» sono aggiunte le parole «e della tabella 7»;

2. L'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 111 dell'11 aprile 2025 è modificato nei seguenti termini:

(a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Il contributo determinato ai sensi dell'art. 2 comma 5 della presente ordinanza è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente sul conto corrente dedicato acceso dai soggetti legittimati a valere sui fondi di cui all'art. 5 comma 3 della legge speciale Sisma, e,



con riferimento al costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente e alle conseguenti spese ammissibili, sul conto corrente intestato al richiedente. Il contributo è erogato nei tempi e modi di seguito indicati:

costo di acquisto dell'edificio o abitazione equivalente e spese ammissibili conseguenti all'acquisto documentate attraverso fatture e contratto preliminare registrato;

il restante contributo a saldo a conclusione delle opere di demolizione e smaltimento macerie a seguito di presentazione della documentazione prevista per la richiesta del saldo.

Il contributo può essere erogato anche in unica soluzione a conclusione dei lavori e a seguito di presentazione della documentazione prevista per la richiesta del saldo.

Il richiedente, a pena di revoca del contributo, trasmette l'atto pubblico di compravendita dell'immobile entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dalla data di emissione del decreto di liquidazione dell'importo riferito al costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente.»;

(b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i soli casi di acquisto equivalente, per unità immobiliari non ancora provviste dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del TURP, può essere richiesta la concessione e l'erogazione di una anticipazione commisurata al 30% del solo costo di acquisto dell'edificio o unità immobiliare equivalente e delle spese conseguenti, previa presentazione di apposita polizza fideiussoria.»;

(c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«4. Per i soli casi di cui all'art. 1, comma 6, della presente ordinanza, la demolizione totale dell'edificio ricadente nell'area di cui all'art. 1, comma 2, e il relativo smaltimento a rifiuto del materiale prodotto può avvenire, previa deliberazione con le maggioranze di cui all'art. 6, comma 11, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la delocalizzazione del richiedente dell'ultima unità immobiliare rimasta nell'edificio stesso. In tale caso le spese di demolizione di pertinenza dei proprietari che hanno già ricevuto il contributo di delocalizzazione vengono sostenute dal comune a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. Nel caso di intervento sostitutivo del comune resta escluso dal calcolo del contributo da concedersi per la realizzazione dell'intervento di ricostruzione o per l'acquisto equivalente, la maggiorazione di cui alla lettera d) della tabella 7 degli allegati 4 e 5».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1047

26A02677

ORDINANZA 27 marzo 2026.

Modifiche all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, «Interventi in Comune di Acquasanta Terme». (Ordinanza speciale n. 157/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016


Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le



previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Vista l'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme» e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), che individua tra gli interventi urgenti e di particolare criticità in Comune di Acquasanta Terme, l'«Ampliamento infrastruttura data center regionale», per un importo stimato di euro 2.600.000,00, individuando quale soggetto attuatore l'USR Regione Marche;

Vista l'ordinanza speciale n. 108 dell'11 aprile 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, «Interventi in Comune di Acquasanta Terme»»;

Vista l'ordinanza speciale n. 125 del 3 luglio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Modifiche all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 con riguardo a interventi in Comune di Acquasanta Terme»;

Vista l'ordinanza n. 53 PNC del 15 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2» e, in particolare, l'allegato testo della convenzione per l'attuazione dell'intervento «Beni e servizi per l'erogazione della Piattaforma» del Progetto di innovazione digitale Sub-Misura A.1 del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, con cui veniva affidato alla Regione Marche l'incarico di realizzare i «Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma» di cui all'Allegato 1, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto delle linee guida e dei milestone indicati nel decreto MEF del 15 luglio 2001;


Considerato che la predetta ordinanza n. 53 PNC del 2023, Allegato 1, per il predetto intervento stanziava a favore della Regione Marche un importo pari a euro 9.559.000,00;

Considerato altresì che il medesimo importo è stato confermato dall'Allegato 1 dell'ordinanza n. 99 PNC del 28 giugno 2024 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante «Ricognizione dei CUP relativi agli interventi della misura A1 di cui al quadro economico dell'Allegato 2 all'ordinanza n. 80 PNC del 23.12.2023, recante «Modifiche all'ordinanza n. 53 del 15 maggio 2023 ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. «Approvazione del quadro economico e degli strumenti attuativi della sub misura A1.2» e modifiche all'ordinanza n. 63 PNC del 27 luglio 2023 «Modifica dell'ordinanza commissariale n. 53 del 15 maggio 2023 adottata ai sensi ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108»»;

Vista la deliberazione di giunta regionale delle Marche n. 1631 del 13 novembre 2023 con cui la Regione Marche individuava nel Settore transizione digitale e informatica la struttura competente per l'attuazione degli interventi «Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma»;

Vista la nota, acquisita alla struttura commissariale con prot. CGRTS-0012374-A-23/03/2026, con cui l'USR Regione Marche comunica che, al fine di assicurare una migliore sinergia operativa e il coordinamento tecnico-organizzativo, nonché la riduzione dei tempi e la semplificazione delle procedure, la giunta regionale, con deliberazione n. 1442 del 2 settembre 2025, ha disposto l'attribuzione all'USR Regione Marche del completamento dell'intervento «Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma», già attribuito al Settore transizione digitale e informatica della giunta regionale, in ragione della stretta connessione funzionale e dell'unitarietà dell'intervento rispetto all'infrastruttura data center di cui all'ordinanza speciale n. 95 del 2025;

Considerato altresì che la medesima nota richiede, per l'effetto, di inserire il predetto intervento «Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma» all'interno dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025, con la relativa provvista finanziaria residua, pari a euro 7.835.245,90, pur lasciando quest'ultima a carico dell'ordinanza n. 53 PNC del 2023;



Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta per garantire maggior speditezza, semplificazione procedimentale e unitarietà nella realizzazione dell'infrastruttura *data center* e dei connessi servizi per l'erogazione della piattaforma, affidando al medesimo soggetto attuatore i due interventi, pur lasciandoli distinti sul piano amministrativo e contabile;

Ritenuto di conseguenza di autorizzare l'inserimento all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 95 del 2025, dopo la lettera *h*), di una ulteriore lettera *i*) «Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma», per un importo pari a euro 7.835.245,90, e di coordinare le relative disposizioni finanziarie;

Ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere al fine di consentire l'immediata realizzazione dei nuovi interventi previsti e comunque il completamento degli interventi già semplificare e accelerare le procedure di ricostruzione;

Ritenuto, pertanto, la necessità di dichiarare la provvisoria esecutività della presente ordinanza;

Dato atto dell'intesa acquisita con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nella Cabina di coordinamento del 26 marzo 2026;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025, con riguardo al Comune di Acquasanta Terme

1. L'ordinanza speciale n. 95 del 3 febbraio 2025 ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Interventi in Comune di Acquasanta Terme», come modificata dall'ordinanza speciale n. 108 del 11 aprile 2025 e dall'ordinanza speciale n. 125 del 3 luglio 2025, è modificata come segue:

a) all'art. 1, comma 1, dopo la lettera *h*), è inserita la lettera *i*) «Beni e servizi per l'erogazione della piattaforma», per un importo pari a euro 7.835.245,90;

b) all'art. 3, comma 1, come sostituito dall'art. 2 dell'ordinanza speciale n. 108 dell'11 aprile 2025, dopo le parole «di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), *b*) e *h*)» sono sostituite dalle seguenti «di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a*), *b*), *h*) e *i*)»;

c) l'art. 8, comma 1, è sostituito come segue: «1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di complessivi euro 21.489.895,90 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. L'importo complessivo di euro 5.121.000,00 stimato per l'intervento di cui alla

lettera *h*) dell'art. 1, comma 1, della presente ordinanza è finanziato per l'importo di euro 4.200.000,00 a valere sull'ordinanza PNC n. 91 del 2024 e per l'importo di euro 921.000,00 a valere sulla presente ordinanza speciale. L'importo complessivo di euro 7.835.245 per l'intervento di cui alla lettera *i*), del comma 1, dell'art. 1 della presente ordinanza è finanziato integralmente a valere sull'ordinanza PNC n. 53 del 2023».

Art. 2.

Entrata in vigore ed efficacia

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

Roma, 27 marzo 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1438


26A02678

ORDINANZA 22 aprile 2026.

Ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta. Modifiche alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 13 dicembre 2022. (Ordinanza speciale n. 158/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;



Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;

Visto l'art. 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale «il Commissario straordinario di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma»;

Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36», il quale ha apportato numerose modifiche al codice dei contratti pubblici vigente;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» ove applicabile *ratione temporis*;

Viste le ordinanze:

a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;

c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023»;


d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante «Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di *Building Information Modeling* - BIM»;

e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209»;

f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM»;

Vista l'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il testo unico della ricostruzione privata (TURP), nonché tutte le successive ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;



Vista l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali», per quanto compatibile;

Visto il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di linee guida e indirizzi applicativi della struttura commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

Visto, in particolare, l'allegato 1 della menzionata ordinanza speciale che prevede l'intervento ID 388, denominato «Caserma dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti), finanziato per un importo complessivo di euro 1.274.816,95;

Vista, altresì, l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo» che prevede, all'allegato B, l'intervento n. 311 di «Autorimessa Ssde distacco Vigili del fuoco» - CUP: C85E22000580001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti), finanziato per un importo complessivo di euro 1.800.000,00;

Preso atto della nota prot. n. 290720 del 17 marzo 2026, CGRTS-0011892-A-19/03/2026, con la quale l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore, propone l'accorpamento dei due interventi indicati in un unico intervento, con il mantenimento del CUP relativo alla caserma, da disciplinarsi in modo unitario, denominato «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco»;

Ritenuto, pertanto, che possa trovare approvazione l'intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco» nel Comune di Posta, per l'importo complessivo stimato di euro 4.525.901,08, di cui euro 3.090.186,34 per lavori, euro 1.405.714,74 per somme a disposizione ed euro 30.000,00 per spese di trasloco e spostamento temporaneo in altra sede;

Considerato che il maggior fabbisogno, a seguito dell'accorpamento sopra indicato (ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022), è quantificabile in euro 1.451.084,13, come di seguito indicato;

OS POSTA		Importi originali		(incremento)	(nuova richiesta compresa trasloco)
Caserma w.ff	os 109	1.274.816,95		1.451.084,13	4.525.901,08
Autorimessa	os 129	1.800.000,00			

Ritenuto per l'effetto, di stralciare dall'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, l'intervento di cui all'allegato 1, ID 388, denominato «Caserma dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001 e dall'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 l'intervento di cui all'allegato B, n. 311 di «Autorimessa sede distacco Vigili del fuoco» - CUP C85E22000580001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti) per garantire una realizzazione coordinata, programmata e semplificata delle opere previste, destinando i relativi finanziamenti al nuovo intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco», al fine di assicurare coerenza attuativa, semplificazione procedurale, continuità operativa del presidio dei Vigili del fuoco e tempestiva realizzazione dell'opera;

Rilevato, in particolare, che, per l'intervento relativo alla caserma, l'USR Lazio, in qualità di soggetto attuatore, ha affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva con determina n. A01524 del 5 novembre 2020, ha approvato il progetto definitivo con determina n. A01676 del 15 settembre 2021, ha validato il progetto esecutivo in data 5 maggio 2022 e lo ha approvato con decreto dirigenziale n. A01208 del 13 maggio 2022;

Dato atto che il progetto definitivo è stato sottoposto a conferenza dei servizi, conclusasi positivamente in data 31 agosto 2021 con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti competenti, tra cui il Ministero della cultura, la Regione Lazio, il Dipartimento dei vigili del fuoco, il Comune di Posta, ENEL S.p.a. e l'USR Lazio;

Dato atto che, successivamente all'approvazione progettuale, sono intervenuti aggiornamenti del quadro conoscitivo idrogeologico e del PAI relativi al sito di intervento e che, con decreto segretariale n. 38 del 2025 dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, è stato disposto il ridimensionamento da R4 a R3 del rischio e della pericolosità della frana che grava sull'attuale Caserma dei vigili del fuoco;

Dato atto che l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio sta provvedendo alla messa in sicurezza del dissesto con ulteriore abbattimento della categoria di rischio e che, con nota prot. n. 1268307 del 29 dicembre 2025, il Dipartimento dei vigili del fuoco ha confermato che l'attuale progetto esecutivo può essere mantenuto con mirati adeguamenti funzionali pienamente attuabili, senza necessità di riprogettazione integrale dell'opera;



Dato atto che sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando dei vigili del fuoco e dell'aggiornamento dei costi ai prezzi vigenti, l'USR Lazio ha provveduto all'adeguamento del progetto esecutivo della caserma, alla quantificazione del costo della realizzazione dell'autorimessa a servizio della caserma, all'aggiornamento dei costi iniziali, all'inserimento dei costi per la demolizione dell'attuale fabbricato, nonché dei costi di trasferimento e trasloco necessari a garantire la continuità del servizio in strutture provvisorie;

Vista, altresì, la relazione del sub-commissario, allegato sub 1) alla presente ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati;

Considerato che, dalla suddetta relazione, emerge l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla realizzazione della nuova Caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta, assicurando la prosecuzione del servizio in condizioni di piena operatività;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'ordinanza n. 110 del 2020 per l'intervento di demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco del Comune di Posta;

Considerato che, sulla base della citata istruttoria, occorre, altresì, adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare l'intervento unitario di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale sub-commissario l'ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

Ritenuto di confermare quale soggetto attuatore l'Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio, in relazione alla complessità dell'intervento, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione dell'intervento con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare;

Considerato che, nell'esecuzione dell'intervento, il soggetto attuatore dovrà sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Ritenuto pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di

importo inferiore agli importi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino della caserma oggetto della presente ordinanza;

Considerato che l'intervento di cui alla presente ordinanza riveste carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilendo che: a) per i contratti di lavori sia consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; b) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del codice dei contratti pubblici;

Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, altresì, necessario per i medesimi fini consentire al soggetto attuatore affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Considerato necessario, nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

Ritenuto di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà



del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante «Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici speciali per la ricostruzione e di *Building Information Modeling* - BIM», possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione - oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

Ritenuto che, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocità di realizzazione, il soggetto attuatore può:

inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;

prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravviate congiuntamente al sub-commissario;

Ritenuto, altresì, di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

Considerata la necessità di accelerare l'approvazione del progetto e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facoltà di procedere all'occupazio-

ne d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asseveramenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;

Ritenuto che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, e all'art. 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Ritenuto che, in una ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili all'intervento di cui alla presente ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa ordinanza, all'intervento previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e più favorevoli;

Considerato che la necessità di acquisire in modo coordinato e accelerato i pareri e gli assensi eventualmente richiesti a seguito degli aggiornamenti progettuali rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

Ritenuta, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;


Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e all'intervento previsto nella presente ordinanza;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;



Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e principi generali

1. La presente ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco» nel Comune di Posta.

2. La realizzazione dell'intervento di ricostruzione è effettuata in modo da renderlo compatibile con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, all'intervento di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.

Art. 2.

Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato ed approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento unitario «Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001, nel Comune di Posta, meglio descritto nell'allegato sub 1) alla presente ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo stimato di euro 4.525.901,08 a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui euro 3.090.186,34 per lavori, euro 1.405.714,74 per somme a disposizione ed euro 30.000,00 per spese connesse ai trasferimenti temporanei e ai traslochi necessari a garantire la continuità del servizio dei Vigili del fuoco durante l'esecuzione dell'intervento.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente ordinanza, le disposizioni delle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022 cessano di trovare applicazione limitatamente all'intervento di cui al comma 1, restando fermi gli effetti degli atti, delle attività istruttorie, dei livelli di progettazione approvati e delle spese già sostenute e regolarmente rendicontate.

3. Ai fini dell'attuazione dell'intervento unitario, resta fermo il mantenimento del CUP C86D20000160001 già attivato per l'intervento relativo alla caserma, con conseguente assorbimento funzionale dell'intervento relativo alla sola autorimessa non ancora movimentato.

Art. 3.

Designazione e compiti del sub-commissario

1. Per il coordinamento delle azioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-commissario.

2. Il sub-commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:

a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione dell'intervento nonché le relazioni con le autorità istituzionali;

b) coordina l'attuazione dell'intervento assicurando il rispetto del cronoprogramma;

c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 7 della presente ordinanza;

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

Art. 4.

Individuazione del soggetto attuatore

1. L'Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore.

2. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalità di esecuzione dell'intervento alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del sub-commissario.

3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione dell'intervento, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'art. 15, comma 6, e dell'art. 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

Art. 5.

Modalità di esecuzione dell'intervento. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dell'intervento al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle ordinanze numeri 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare l'intervento di cui all'art. 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:

a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga



all'art. 50, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;

c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'art. 50, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del codice dei contratti pubblici.

2. Al fine di ridurre i tempi di gara, il soggetto attuatore può utilizzare il criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.

4. Nei limiti della soglia di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.

5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

6. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 107, comma 3,

del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

7. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-commissario.


10. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'art. 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'art. 18, commi 2, 3 e 4, e all'art. 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

11. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'art. 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

12. Il soggetto attuatore, d'intesa con il sub-commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, *rating system* nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

13. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori anche mediante articolazione in fasi esecutive funzionalmente autonome, ove strettamente necessario per esigenze acceleratorie, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'articolazione dell'intervento in eventuali fasi esecutive o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con decreto del Commissario straordinario.

14. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente



ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni sull'albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

15. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

Art. 6.

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.

2. La conferenza è indetta dal sub-commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.

3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.

4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub-commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se

sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

8. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'art. 1.


Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, per complessivi euro 4.525.901,08 come segue:

a) l'intervento contemplato dall'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica», denominato «Caserma dei vigili del fuoco» - CUP: C86D20000160001, ID 388, è stralciato ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di euro 1.274.816,95 è destinato all'intervento di cui sopra; è conseguentemente aggiornato l'allegato 1 dell'ordinanza n. 109 del 2020;

b) l'intervento contemplato dall'allegato B dell'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo», denominato «Autorimessa sede distacco Vigili del fuoco» - CUP: C85E2200058000, ID 311, è stralciato ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di euro euro 1.800.000,00 è destinato all'intervento di cui sopra; è conseguentemente aggiornato l'allegato B dell'ordinanza n. 129 del 2022;



c) il restante importo, pari a euro 1.451.084,13 è finanziato a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10.

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'art. 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

Roma, 22 aprile 2026

Il Commissario straordinario: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 1604

AVVERTENZA:

L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: <https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/>

26A02679

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di celecoxib, «Celecoxib Maxmind».

Estratto determina AAM/PPA n. 292/2026 del 22 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/418.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Maxmind Pharmaceutical S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Calle Copenhagen 12, Oficina 205, Edificio Tifán, 28232 Las Rozas, Madrid, Spagna.

Medicinale: CELECOXIB MAXMIND.

Confezioni A.I.C. n.:

043570011 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570023 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570035 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570047 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570050 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570062 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570074 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570086 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570098 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

043570100 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister Pvc/Pvdc-Al;

alla società Maxmind Pharmaceutical GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Dorotheenstrasse 48, 22301 Amburgo, Germania.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di benazepril, «Benazepril Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 297/2026 del 22 maggio 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale BENAZEPRIL SANDOZ:

tipo II, C.I.2.b) - Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento CIBACEN. Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 e 4.9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo; modifiche minori e di adeguamento al QRD template.



Confezioni A.I.C. n.:

037465010 - «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465022 - «5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465034 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465046 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465059 - «5 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465061 - «5 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465073 - «5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465085 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465097 - «5 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465109 - «5 mg compresse rivestite con film» 280 (20x14) compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465111 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465123 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465135 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465147 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465150 - «10 mg compresse rivestite con film» 42 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465162 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465174 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465186 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465198 - «10 mg compresse rivestite con film» 280 compresse in blister Aclar/Pvc/Al;

037465200 - «10 mg compresse rivestite con film» 280 (20x14) compresse in blister Aclar/Pvc/Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo, 43, 20154 Milano, Italia.

Procedura europea: IT/H/0904/001-002/II/021.

Codice pratica: VC2/2025/391.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02657

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apixaban, «Apixaban Liconsa».

Estratto determina AAM/PPA n. 302/2026 del 22 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/315.

Cambio nome: C1B/2026/598.

Procedura n.: DK/H/3467/001-002/IB/006/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Liconsa, S.A. con sede in C/Dulcinea s/n, Alcalá De Henares, 28805 Madrid, Spagna.

Medicinale:

APIXABAN LICONSA:

051558017 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

051558031 - «5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

051558043 - «5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL,

è ora trasferita alla società Sun Pharmaceutical Industries (Europe) B.V., con sede legale in Polaris Avenue 87, 2132 JH, Hoofddorp, Paesi Bassi.

Con variazione della denominazione del medicinale in APIXABAN SUN.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02658



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina Accord».

Estratto determina AAM/PPA n. 311/2026 del 22 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/109.

Cambio nome: C1B/2026/513.

Procedura n.: NL/H/3255/IB/039/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Accord Healthcare, S.L.U., con sede legale in Moll de Barcelona S/N, World Trade Center, Edifici Est, 6° Plan-ta, 08039 Barcellona, Spagna.

Medicinale ROSUVASTATINA ACCORD.

A.I.C. n. 043724 in tutte le confezioni attualmente autorizzate,

alla società Mylan S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani 20, 20124 Milano, codice fiscale 13179250157.

Con variazione della denominazione del medicinale in ROSUVA-STATINA MYLAN ITALIA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02659

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ticagrelor e acido acetilsalicilico, «Clotynbi».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 170 del 22 maggio 2026

Codice pratica: DC/2024/508, C1A/2025/3167.

Procedura europea n. SE/H/2657/001/DC, SE/H/2657/IA/001/G.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CLOTYNBI, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale via Vittor Pisani n. 20 - 20124, Milano, Italia;

confezioni:

«90 mg/50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051723017 (in base 10), 1KBGS9 (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051723029 (in base 10), 1KBGSP (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 200 (4x50) capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051723031 (in base 10), 1KBGSR (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051723043 (in base 10), 1KBGT3 (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 56x1 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051723056 (in base 10), 1KBGTJ (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 168x1 (3x56x1) capsule in blister AL-OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051723068 (in base 10), 1KBGTW (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 180 capsule in flacone HDPE con tappo a prova di bambino - A.I.C. n. 051723070 (in base 10), 1KBGTY (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051723082 (in base 10), 1KBGUB (in base 32);

«90 mg/50 mg capsule rigide» 168 (3x56) capsule in blister AL-OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 051723094 (in base 10), 1KBGUQ (in base 32);

principio attivo: ticagrelor, acido acetilsalicilico;

produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Pharos MT Ltd. - HF62X, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia BBG 3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd. - Lesvou Street End, Thesi Loggos Industrial Zone, Metamorfossi, Attiki, 144 52, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici



anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 1° ottobre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02660

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fentanil citrato, «Fentanest».

Estratto determina AAM/PPA n. 299/2026 del 22 maggio 2026

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FENTANEST, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione: «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 020473031 (base 10) 0MJT67 (base 32).

Principio attivo: fentanil citrato.

È inoltre autorizzata la modifica della descrizione della confezione già autorizzata secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da:

020473029 - «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml

a:

020473029 - «0,1 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Piramal Critical Care Italia S.p.a., codice fiscale 03981260239, con sede legale e domicilio fiscale in via XXIV Maggio, 62/A - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), Italia.

Codice pratica: N1B/2025/1392.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) classe non negoziata.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni già autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02661

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fingolimod, «Fingolimod Olpha».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 166 del 22 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2023/344.

Procedura europea n. DK/H/3536/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FINGOLIMOD OLPHA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Olpha AS, con sede legale e domicilio fiscale in Rupnicu iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Lettonia (LV).


Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 052899010 (in base 10) 1LGC62 (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 052899022 (in base 10) 1LGC6G (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC/AI - A.I.C. n. 052899034 (in base 10) 1LGC6U (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 14 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AI - A.I.C. n. 052899046 (in base 10) 1LGC76 (in base 32).

Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PE/PVDC/AI - A.I.C. n. 052899059 (in base 10) 1LGC7M (in base 32).



Confezione: «0,5 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PE/PVDC/Al - A.I.C. n. 052899061 (in base 10) 1LGC7P (in base 32).

Principio attivo: fingolimod (come cloridrato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genepfarm S.A., 18th Km Marathonos Avenue, Pallini, Attica, 153 51, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: centri sclerosi multipla.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del

quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP). Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di ottemperare a quanto previsto al punto 5, paragrafo «*Conditions to Marketing Authorisation pursuant to Article 21a, 22 or 22a of Directive 2001/83/EC*» del documento di fine procedura europea (EoP) rilasciato dal RMS, o da altri documenti a cui lo stesso rimanda. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle condizioni sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sul sito istituzionale di «*HMA (Heads of Medicines Agencies), MRI Product Index*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti. Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006. Quanto previsto al capoverso precedente non si applica nel caso in cui la misura addizionale di minimizzazione del rischio prevista all'EoP consista esclusivamente nell'introduzione di una scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 aprile 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02662



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dabigatran etexilato, «Dabigatran Etexilato Welding».

Estratto determina AAM/PPA n. 301/2026 del 25 maggio 2026

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1138.

Cambio nome: C1B/2026/625.

Procedura n.: DE/H/7290/001-003/IB/001/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Welding GmbH & CO. KG, con sede in Esplanade 39, 20354 Hamburg, Germania.

Medicinale: DABIGATRAN ETEXILATO WELDING.

Confezioni:

052012010 - «75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012022 - «75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012034 - «75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012046 - «75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012059 - «75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012061 - «75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012073 - «110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012085 - «110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012097 - «110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012109 - «110 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012111 - «110 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012123 - «110 mg capsule rigide» 180 (3 x 60) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012135 - «110 mg capsule rigide» 100 (2 x 50) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012147 - «110 mg capsule rigide» 10 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012150 - «110 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012162 - «110 mg capsule rigide» 60 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012174 - «110 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012186 - «110 mg capsule rigide» 180 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012198 - «110 mg capsule rigide» 180 (3 x 60) x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012200 - «110 mg capsule rigide» 100 (2 x 50) x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012212 - «150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012224 - «150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012236 - «150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012248 - «150 mg capsule rigide» 100 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012251 - «150 mg capsule rigide» 180 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012263 - «150 mg capsule rigide» 180 (3 x 60) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012275 - «150 mg capsule rigide» 100 (2 x 50) capsule in blister OPA/AL/PVC-AL;

052012287 - «150 mg capsule rigide» 10 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012299 - «150 mg capsule rigide» 30 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012301 - «150 mg capsule rigide» 60 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012313 - «150 mg capsule rigide» 100 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012325 - «150 mg capsule rigide» 180 x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

052012337 - «150 mg capsule rigide» 180 (3 x 60) x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL;

52012349 - «150 mg capsule rigide» 100 (2 x 50) x 1 capsule in blister divisibile per dose unitaria OPA/AL/PVC-AL,

alla società ABDI Farma GmbH, con sede in Donnersbergstrasse, 4, 64646 Heppenheim, Germania,

con variazione della denominazione del medicinale in DABIGATRAN ETEXILATO ABDI.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02663


**AGENZIA PER LA
CYBERSICUREZZA NAZIONALE**

Adozione del decreto relativo alle «Tessere di riconoscimento del personale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale».

È stato pubblicato, sul sito web istituzionale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale (<http://www.acn.gov.it/>), il decreto adottato dal direttore generale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale (prot. n. 33508 del 16 ottobre 2024), relativo alle «Tessere di riconoscimento del personale dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale».

Il provvedimento definisce, in particolare, il formato e le caratteristiche delle tessere di riconoscimento, nonché i termini di validità e le ipotesi di restituzione e ritiro delle stesse.

26A02681



CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA


Rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2025

L'assemblea plenaria nella seduta del 13 maggio 2026 ha approvato il rendiconto finanziario relativo ai risultati della gestione per l'anno 2025.

Tabella 1

Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2025 -


COMPETENZE									
Cat.	ENTRATE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Entrate accertate (D)	Somme riscosse (E)	Somme rimaste da riscuotere (F=D-E)		
I	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO	36.301.550,00	-	36.301.550,00	36.301.550,00	36.301.550,00	-		
	Contributo del MEF per Autogoverno della Magistratura	36.301.550,00	-	36.301.550,00	36.301.550,00	36.301.550,00	-		
II	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	2.998.450,00	240.000,00	3.238.450,00	2.135.244,22	2.105.840,62	29.403,60		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	39.300.000,00	240.000,00	39.540.000,00	38.436.794,22	38.407.390,62	29.403,60		
	Totale categorie	39.300.000,00	240.000,00	39.540.000,00	38.436.794,22	38.407.390,62	29.403,60		
III	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE anni precedenti	7.010.000,00	890.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	-		
	- avanzo di gestione e avanzo vincolato	1.060.000,00	-	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	-		
	- avanzo libero	5.950.000,00	890.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	6.840.000,00	-		
	TOTALE ENTRATE	46.310.000,00	1.130.000,00	47.440.000,00	46.336.794,22	46.307.390,62	29.403,60		
IV	Partite di giro (+)	12.000.000,00	-	12.000.000,00	12.206.173,41	12.206.173,41	-		
	Partite di giro (-)	- 12.000.000,00	-	- 12.000.000,00	- 12.206.173,41	- 12.206.173,41	-		
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	46.310.000,00	1.130.000,00	47.440.000,00	46.336.794,22	46.307.390,62	29.403,60		
Cat.	SPESE	Previsioni iniziali (A)	Variazioni (B)	Previsioni definitive (C=A+B)	Somme impegnate (D)	Somme pagate (E)	Somme rimaste da pagare (F=D-E)	ECONOMIE (G=C-D)	
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	5.970.000,00	730.000,00	6.700.000,00	5.849.022,19	5.545.374,46	303.647,73	850.977,81	
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	29.310.000,00	-655.000,00	28.655.000,00	28.331.290,24	27.240.343,84	1.090.946,40	323.709,76	
III	Acquisto di bene, i servizi	9.720.000,00	1.039.000,00	10.759.000,00	10.309.712,23	3.959.742,57	6.349.969,66	449.287,77	
IV	Poste non classificabili in altre voci	250.000,00	16.000,00	266.000,00	84.435,83	84.435,83	-	181.564,17	
	TOTALE USCITE	45.250.000,00	1.130.000,00	46.380.000,00	44.574.460,49	36.829.896,70	7.744.563,79	1.805.539,51	
VII	Categoria-Cooperazione int.le e prog. Esteri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
	TOTALE USCITE DI CATEGORIA	45.250.000,00	1.130.000,00	46.380.000,00	44.574.460,49	36.829.896,70	7.744.563,79	1.805.539,51	
VI	Avanzo di gestione, vincolato e avanzo non applicato disponibile sul patrimonio di avanzo vincolato	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00	
	TOTALE USCITE	46.310.000,00	1.130.000,00	47.440.000,00	44.574.460,49	36.829.896,70	7.744.563,79	2.865.539,51	
V	Partite di giro (+)	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	12.206.173,41	-	206.173,41	
	Partite di giro (-)	- 12.000.000,00	-	- 12.000.000,00	- 12.206.173,41	- 12.206.173,41	-	206.173,41	
	TOTALE GENERALE	46.310.000,00	1.130.000,00	47.440.000,00	44.574.460,49	36.829.896,70	7.744.563,79	2.865.539,51	



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 1
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E		RISOSSE	RIMASTE	TOTALI	D I F F E R E N Z E			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE		RISOSSE	DA RISCOUTERE				ACCERTATI	RISPETTO ALLE	PREVISIONI	
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)						
1	FONDO DI CASSA													
1.101	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO													
	AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA: SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA (CAP. 2195-PDG 1)													
	Totale Capitolo 101	31.530.997,00	0,00	0,00	31.530.997,00	31.530.997,00	0,00	0,00	31.530.997,00	0,00		0,00		
1.102	AUTOGOVERNO DELLA MAGISTRATURA: SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CSM (CAP. 2195-PDG2)													
	Totale Capitolo 102	4.770.553,00	0,00	0,00	4.770.553,00	4.770.553,00	0,00	0,00	4.770.553,00	0,00		0,00		
	Totale Categoria 1	36.301.550,00	0,00	0,00	36.301.550,00	36.301.550,00	0,00	0,00	36.301.550,00	0,00		0,00		
2	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE													
2.201	RILASCIO COPIE													
	Totale Capitolo 201	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.578,80	0,00	0,00	4.578,80	0,00		4.578,80	30.421,20	
2.202	ASSENZE RETRIBUITE													



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 2
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A					
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		D E F I N I T I V E		D A R I S C U O T E R E		A C C E R T A T I		R I S P E T T O A L L E	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)					
		133.911,00	0,00	0,00	0,00	133.911,00	49.147,35	0,00	49.147,35								84.763,65
2.205	RECUPERO SPESE VARIE																
	Totale Capitolo 205	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.772,21	0,00	8.772,21								66.227,79
2.206	FINANZIAMENTI EUROPEI																
	Totale Capitolo 206	63.402,00	0,00	0,00	0,00	63.402,00	24.479,35	0,00	24.479,35								38.922,65
2.208	VARIE																
	Totale Capitolo 208	65.048,00	84.090,71	0,00	0,00	149.138,71	179.952,46	0,00	179.952,46								30.813,75
2.209	PARTECIPAZIONI PRESTAZIONI CSM																
	Totale Capitolo 209	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	158.001,16	0,00	158.001,16								121.998,84
2.211	BANDI PNRR (PSN e CYBERSICUREZZA) (Cap. MEF 2195.3 e 7314.1)																
	Totale Capitolo 211	2.336.089,00	0,00	0,00	0,00	2.336.089,00	1.515.000,00	29.403,60	1.544.403,60								791.685,40



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 3
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A				
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E		
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	IN +	IN -	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)								
2.212	INTERESSI SUI CONTI CORRENTI CSM															
	Totale Capitolo 212	10.000,00	155.909,29	0,00	165.909,29	165.909,29	0,00	165.909,29	0,00	165.909,29	0,00					
	Totale Categoria 2	2.998.450,00	240.000,00	0,00	3.238.450,00	2.105.840,62	29.403,60	2.135.244,22								1.103.205,78
3	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
3.300	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE															
	Totale Capitolo 300	7.010.000,00	2.222.178,00	1.332.178,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00					7.900.000,00
	Totale Categoria 3	7.010.000,00	2.222.178,00	1.332.178,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00	0,00					7.900.000,00
4	PARTITE DI GIRO															
4.400	PARTITE DI GIRO															
	Totale Capitolo 400	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	0,00	206.173,41				
	Totale Categoria 4	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	0,00	206.173,41				



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 4
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E										C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		R I S C O S S E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E			
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	R I S P E T T O A L L E		I N +	I N -					
									5 (7 - 4)	6 (4 - 7)			11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
	RIEPILOGO ENTRATE																
	Totale Categoria 1	36.301.550,00	0,00	0,00	36.301.550,00	36.301.550,00	0,00	36.301.550,00	0,00	36.301.550,00	0,00						
	Totale Categoria 2	2.998.450,00	240.000,00	0,00	3.238.450,00	2.105.840,62	29.403,60	2.135.244,22									1.103.205,78
	Totale Categoria 3	7.010.000,00	2.222.178,00	1.332.178,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00									7.900.000,00
	Totale Categoria 4	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41									206.173,41
	TOTALE TITOLI ENTRATE	58.310.000,00	2.462.178,00	1.332.178,00	59.440.000,00	50.613.564,03	29.403,60	50.642.967,63									9.003.205,78
	FONDO DI CASSA																
	TOTALE ENTRATE	58.310.000,00	2.462.178,00	1.332.178,00	59.440.000,00	50.613.564,03	29.403,60	50.642.967,63									9.003.205,78



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 1
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (1 0 - 8)	1 0 (8 + 9)	I N +	I N -	1 1 (1 0 - 7)	1 2 (7 - 1 0)	
	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.272,07	104.691,96	1.893.964,03					
1	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
1.010	SPESE PER COMPENSI ED ALTRI ASSEGNI AI COMPONENTI CSM														
	ASSEGNO MENSILE AL VICEPRESIDENTE ED AI COMPONENTI LAICI DEL CSM - ART. 40 LEGGE 195/1988 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI														
	Totale Capitolo 10	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1.789.272,07	104.691,96	1.893.964,03					306.035,97	
1.020	INDENNITÀ PER CESSAZIONE DALLA CARICA AI COMPONENTI LAICI ELETTI DAL PARLAMENTO - ART. 18 LEGGE 74/1990														
	Totale Capitolo 20	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	112.196,58	0,00	112.196,58					387.803,42	
1.030	SPESE PER INDENNITÀ DI SEDUTA AI COMPONENTI - ART. 40 LEGGE 195/1988														
	Totale Capitolo 30	1.200.000,00	700.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.665.285,12	198.955,77	1.864.240,89					35.759,11	
1.040	INDENNITÀ MISSIONE CONSILIARE COMPONENTI CSM NON RESIDENTI A ROMA, ART. 40 L.195/58 PER MISSIONE NAZIONALE, RIMB.FORFETTARIO EX ART 26TER RAC														



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 2
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I			C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	IN +	IN -
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)				
		1.370.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00		
Totale Capitolo 40													
1.060	ONERIA CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALLE SPESE DELLA 1ª CATEGORIA DEL BILANCIO.												
		700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	478.620,69	0,00	478.620,69	121.379,31
Totale Capitolo 60													
		5.970.000,00	830.000,00	100.000,00	100.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	303.647,73	5.849.022,19	5.849.022,19			850.977,81
Totale Categoria 1													
2	SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AL PERSONALE CSM												
2.090	SPESE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI MAGISTRATI SEGRETARI ED AL PERSONALE AMM.VO IN SERVIZIO PRESSO IL CSM												
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	3.325,90	300.000,00	300.000,00	0,00		
Totale Capitolo 90													
2.100	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 29 R.A.C. IN SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CSM												
		120.000,00	0,00	16.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	90.908,86	90.908,86	0,00	90.908,86	11.091,14
Totale Capitolo 100													



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 3
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E					D I				C O M P E T E N Z A		
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I			S O M M E I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		TOTALI IMPEGNATI	IN +	IN -
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	IN +	IN -				
		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
2.110	COMPETENZE FISSE IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DEL CSM E RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE												
	Totale Capitolo 110	17.150.000,00	0,00	517.089,00	16.632.911,00	15.528.101,10	1.050.000,00	16.578.101,10					54.809,90
2.120	INDENNITÀ CONSILIARE PER MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA E UFFICIO STUDI.COMPENSI A PROFESSORI, RICERCATORI ED AVVOCATI-ART.26 L. 71/2022												
	Totale Capitolo 120	2.030.000,00	0,00	530.000,00	1.500.000,00	1.301.628,90	0,00	1.301.628,90					198.371,10
2.125	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO AL CSM												
	Totale Capitolo 125	800.000,00	40.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00					0,00
2.130	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE IN SERVIZIO PRESSO IL CSM - ART. 28 REG.PERSONALE												
	Totale Capitolo 130	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00					0,00



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 4
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	S O M M E I M P E G N A T E		T O T A L I	D I F F E R E N Z E					
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E		P A G A T E	R I M A S T E		I N +	I N -				
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8
2.140	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE PREVISTA DALL'ART.41 REG.PERSONALE, E PER ASSICURAZIONE SANITARIA PREVISTA ART. 29, 2° co, R.A.C.	4	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.214.164,00	27.480,00	1.241.644,00	8.356,00				
	Totale Capitolo 140													
2.145	FORMAZIONE LINGUISTICA PER COMPONENTI DEL CSM, MAGISTRATI ADDETTI ALLA SEGRETERIA E UFFICIO STUDI. AGGIORNAMENTO PROFILE PERSONALE IN SERVIZ		0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	708,50	9.291,50	10.000,00	0,00				
	Totale Capitolo 145													
2.150	ONERI A CARICO DEL CSM IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA PREVISTE NELLA 1ª CATEGORIA DEL BILANCIO		6.600.000,00	375.089,00	0,00	6.975.089,00	6.923.158,38	849,00	6.924.007,38	51.081,62				
	Totale Categoria 2		29.310.000,00	415.089,00	1.070.089,00	28.655.000,00	27.240.343,84	1.090.946,40	28.331.290,24	323.709,76				
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI													



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 6
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A											
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E		TOTALI	D I F F E R E N Z E										
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		P A G A T E	R I M A S T E		I N +	I N -									
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)	
3.200	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI IN USO AL CSM																		
	Totale Capitolo 200	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.531.733,42	2.888.420,27	111.579,73											
3.201	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE PROG. REINGENERIZZAZIONE SISTEMA INFORMATIVO CSM CONNESSO CON UFFICI E CONSIGLI GIUDIZIARI																		
	Totale Capitolo 201	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.555.339,19	2.899.000,00	1.000,00											
3.210	SPESE PER LA GESTIONE DOCUMENTALE																		
	Totale Capitolo 210	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	4.308,05	300.000,00	0,00											
3.220	SPESE DI GESTIONE DELL'ARCHIVIO. CONVENZIONI PER DIGITALIZZAZIONE ATTI																		
	Totale Capitolo 220	20.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	17.163,21	30.000,00	20.000,00											
3.230	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E IMPIANTI E LOCALI. POLIZZA ASSICURATIVA LOCALI																		



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 7
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						C O M P E T E N Z A			
		I N I Z I A L I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E	
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)					8	9 (10 - 8)
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)		
	Totale Capitolo 230	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	394.523,62	99.630,46	494.154,08			5.845,92
3.240	ACQUISTO, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ARREDIE MOBILI										
	Totale Capitolo 240	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00	70.339,91	8.107,45	78.447,36			21.552,64
3.250	SPESE PER CANONI E CONSUMI UTENZE CSM: ELETTRICA, TELEFONICA, SERVIZI IDRICI E GAS PER RISCALDAMENTO										
	Totale Capitolo 250	560.000,00	0,00	90.000,00	470.000,00	335.373,35	44.390,65	379.764,00			90.236,00
3.260	SPESE PER LA PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI, FACCHINAGGIO E ACQUISTO MATERIALI PER SERVIZI IGIENICO-SANITARIO										
	Totale Capitolo 260	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	368.774,74	121.225,26	490.000,00			0,00
3.300	NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI AUTOMEZZI DI TRASPORTO AD USO DEL CSM										
	Totale Capitolo 300	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	100.231,77	14.802,74	115.034,51			4.965,49



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 8
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

C A P I T O L O	D E S C R I Z I O N E	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E					
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O		I N D I M I N U Z I O N E		7 (4 + 5 - 6)	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	R I S P E T T O A L L E						
			5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8					9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	I N +	I N -			
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)									
3.320	SPESE PER LA FORNITURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO AL PERSONALE AUTISTA ED AUSILIARIO IN SERVIZIO AL C.S.M.																
	Totale Capitolo 320	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00					
3.330	SPESE PER CANONI E TASSE. SPESE POSTALI E DI SPEDIZIONE. GESTIONE DELLA TESORERIA																
	Totale Capitolo 330	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	86.353,31	1.026,09	87.379,40								22.620,60
3.340	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI STABILI. CONTRIBUTI. OBBLIGATORI DI ADESIONE																
	Totale Capitolo 340	40.000,00	0,00	7.000,00	33.000,00	33.000,00	32.075,00	0,00	32.075,00								925,00
3.341	SPESE PER SERVIZI BIGLIETTERIA E PERNOTTAMENTI COMP. MAG. SEGR. PERS. CONVOCATI. CATERING PER EVENTI. LANCHE IN COOPARTECIPAZIONE																
	Totale Capitolo 341	500.000,00	320.000,00	0,00	820.000,00	820.000,00	818.394,20	1.240,80	819.635,00								365,00



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 9
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

CODICE	DESCRIZIONE	G E S T I O N E						D I				C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E		P A G A T E		R I M A S T E		T O T A L I		D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	IN +	IN -	IN +	IN -	IN +	IN -	
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
3.350	SPESE DI RAPPRESENTANZA														
	Totale Capitolo 350	40.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00	10.569,58	5.819,00	16.388,58				13.611,42			
3.360	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLE PERSONE ESTRANEE AL CSM CONVOCATE DALLE ARTICOLAZIONI CONSILIARI. RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI DI INCONTRI														
	Totale Capitolo 360	10.000,00	60.000,00	0,00	70.000,00	28.527,69	12.276,91	40.804,60				29.195,40			
3.367	SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI SEDI CSM E CANONE LOCAZIONE IMMOBILI														
	Totale Capitolo 367	100.000,00	700.000,00	0,00	800.000,00	23.087,04	776.912,96	800.000,00				0,00			
3.370	ONERI A CARICO CSM IN RELAZIONE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NELLA III CATEGORIA DEL BILANCIO														
	Totale Capitolo 370	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	65.428,93	0,00	65.428,93				34.571,07			
	Totale Categoria 3	9.720.000,00	1.183.350,00	144.350,00	10.759.000,00	3.959.742,57	6.349.969,66	10.309.712,23				449.287,77			



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 10
Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

C A P I T O L O	DESCRIZIONE	G E S T I O N E				D I				C O M P E T E N Z A		
		INIZIALI	P R E V I S I O N I		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	SOMME IMPEGNATE TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN +	IN -		
CODICE		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
4	POSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
4.380	SPESE DI LITE E RISARCIMENTI DANNI DERIVANTI DA SENTENZE											
	Totale Capitolo 380	50.000,00	16.000,00	0,00	66.000,00	64.654,77	0,00	64.654,77				1.345,23
4.410	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE											
	Totale Capitolo 410	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	19.781,06	0,00	19.781,06				180.218,94
	Totale Categoria 4	250.000,00	16.000,00	0,00	266.000,00	84.435,83	0,00	84.435,83				181.564,17
5	PARTITE DI GIRO											
5.500	PARTITE DI GIRO											
	Totale Capitolo 500	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	206.173,41			
	Totale Categoria 5	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	206.173,41			
6	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO CORRENTE											



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 11
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	G E S T I O N E										D I			C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I		S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z E		R I S P E T T O A L L E		P R E V I S I O N I		I N +		I N -		
		I N I Z I A L I	I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E	T O T A L I	I N +	I N -	T O T A L I		I N +		I N -			
											5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)
6.600	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO CORRENTE																	
	Totale Capitolo 600	1.060.000,00	1.111.089,00	1.111.089,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00
	Totale Categoria 6	1.060.000,00	1.111.089,00	1.111.089,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 12
 Parte A

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

C O D I C E	D E S C R I Z I O N E	G E S T I O N E				D I			C O M P E T E N Z A		
		I N I Z I A L I	P R E V I S I O N I		D E F I N I T I V E	S O M M E		T O T A L I	D I F F E R E N Z E		
			I N A U M E N T O	I N D I M I N U Z I O N E		P A G A T E	I M P E G N A T E		R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	I N +	I N -
4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4 + 5 - 6)	8	9 (10 - 8)	10 (8 + 9)	11 (10 - 7)	12 (7 - 10)			
	RIEPILOGO SPESE										
	Totale Categoria 1	5.970.000,00	830.000,00	100.000,00	6.700.000,00	5.545.374,46	303.647,73	5.849.022,19	850.977,81		
	Totale Categoria 2	29.310.000,00	415.089,00	1.070.089,00	28.655.000,00	27.240.343,84	1.090.946,40	28.331.290,24	323.709,76		
	Totale Categoria 3	9.720.000,00	1.183.350,00	144.350,00	10.759.000,00	3.959.742,57	6.349.969,66	10.309.712,23	449.287,77		
	Totale Categoria 4	250.000,00	16.000,00	0,00	266.000,00	84.435,83	0,00	84.435,83	181.564,17		
	Totale Categoria 5	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	0,00	12.206.173,41	206.173,41		
	Totale Categoria 6	1.060.000,00	1.111.089,00	1.111.089,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.060.000,00		
	TOTALE TITOLI SPESE	58.310.000,00	3.555.528,00	2.425.528,00	59.440.000,00	49.036.070,11	7.744.563,79	56.780.633,90	2.865.539,51		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE SPESE	58.310.000,00	3.555.528,00	2.425.528,00	59.440.000,00	49.036.070,11	7.744.563,79	56.780.633,90	2.865.539,51		




Tabella 2

Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2025 -

RESIDUI	
----------------	--

Cat.	ENTRATE	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI (A)	SOMME RISCOSE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MINORI ACCERTAMENTI (C)	SOMME RIMASTE DA RISCOUOTERE (D)
I	ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO				-
II	ENTRATE EVENTUALI E DIVERSE	1.111.089,00	1.111.089,00		-
III	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	-			
	TOTALE ENTRATE	1.111.089,00	1.111.089,00	-	-


Cat.	SPESE	SOMME RIMASTE DA PAGARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A)	SOMME PAGATE DURANTE L'ESERCIZIO (B)	MINORI IMPEGNI (C)	RESIDUI PERENTI (D)	SOMME RIMASTE DA PAGARE (E)
I	Spese per compensi ed altri assegni ai Componenti CSM	74.981,26	7.040,00			67.941,26
II	Spese per stipendi ed altri assegni al personale in servizio al CSM	46.401,75	43.778,75			2.623,00
III	Acquisto di beni e servizi	6.953.404,88	4.585.506,40	30.138,29		2.337.760,19
IV	Poste non classificabili in altre voci	256.190,10	255.662,12	527,98		-
	TOTALE USCITE	7.330.977,99	4.891.987,27	30.666,27	0,00	2.408.324,45
V	TOTALE USCITE CATEGORIE Cat. V - Partite di giro	7.330.977,99	4.891.987,27	30.666,27	0,00	2.408.324,45
	TOTALE GENERALE	7.330.977,99	4.891.987,27	30.666,27	0,00	2.408.324,45



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 1
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
F.C. 1										
1.101										
T Capitolo 101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.530.997,00	31.530.997,00	0,00	0,00
1.102										
T Capitolo 102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770.553,00	4.770.553,00	0,00	0,00
T Categoria 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.301.550,00	36.301.550,00	0,00	0,00
2										
2.201										
T Capitolo 201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	4.578,80	30.421,20	0,00
2.202										



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 2
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE 15 (16 - 14)	VARIAZIONI		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI 22 (19 - 20)		
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
T Capitolo 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.911,00	49.147,35		84.763,65	0,00
2.205											
T Capitolo 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.772,21		66.227,79	0,00
2.206											
T Capitolo 206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.402,00	24.479,35		38.922,65	0,00
2.208											
T Capitolo 208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.138,71	179.952,46	30.813,75		0,00
2.209											
T Capitolo 209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	158.001,16		121.998,84	0,00
2.211											
T Capitolo 211	1.111.089,00	1.111.089,00	0,00	0,00	1.111.089,00	0,00	3.447.178,00	2.626.089,00		821.089,00	29.403,60



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 3
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		RISCOSSIONI	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
2.212										
T Capitolo 212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.909,29	165.909,29	0,00	0,00	0,00
T Categoria 2	1.111.089,00	1.111.089,00	0,00	1.111.089,00	0,00	4.349.539,00	3.216.929,62		1.132.609,38	29.403,60
3										
3.300										
T Capitolo 300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00		7.900.000,00	0,00
T Categoria 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00		7.900.000,00	0,00
4										
4.400										
T Capitolo 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	206.173,41		0,00
T Categoria 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	206.173,41		0,00



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 4
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I A T T I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN +	IN -		IN +	IN -		
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.301.550,00	36.301.550,00	0,00		0,00
C	1.111.089,00	1.111.089,00	0,00	1.111.089,00	0,00	4.349.539,00	3.216.929,62		1.132.609,38	29.403,60
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00		7.900.000,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41	206.173,41		0,00
F.C.						14.119.888,99				
C	1.111.089,00	1.111.089,00	0,00	1.111.089,00	0,00	74.670.977,99	51.724.653,03		8.826.435,97	29.403,60



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 1
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)	IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)	
					PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20			
1									
1.010									
T Capitolo 10	74.981,26	7.040,00	67.941,26	74.981,26	2.274.981,26	1.796.312,07	478.669,19		172.633,22
1.020									
T Capitolo 20	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	112.196,58	387.803,42		0,00
1.030									
T Capitolo 30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.665.285,12	234.714,88		198.955,77
1.040									



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 2
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)
T Capitolo 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.060											
T Capitolo 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	478.620,69	121.379,31	0,00	0,00
T Categoria 1	74.981,26	7.040,00	67.941,26	74.981,26	0,00	0,00	6.774.981,26	5.552.414,46	1.222.566,80	371.588,99	
2											
2.090											
T Capitolo 90	10.973,25	10.973,25	0,00	10.973,25	0,00	0,00	310.973,25	307.647,35	3.325,90	3.325,90	
2.100											
T Capitolo 100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	90.908,86	11.091,14	0,00	



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 4
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
2.140											
T Capitolo 140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.214.164,00		35.836,00	27.480,00	
2.145											
T Capitolo 145	35.428,50	32.805,50	2.623,00	35.428,50	0,00	45.428,50	33.514,00		11.914,50	11.914,50	
2.150											
T Capitolo 150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975.089,00	6.923.158,38		51.930,62	849,00	
T Categoria 2	46.401,75	43.778,75	2.623,00	46.401,75	0,00	28.701.401,75	27.284.122,59		1.417.279,16	1.093.569,40	
3											



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 5
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
	13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)
3.160											
T Capitulo 160	36.230,34	20.620,34	15.610,00	36.230,34	0,00		306.230,34	206.212,83		100.017,51	72.599,81
3.165											
T Capitulo 165	64.336,45	50.569,01	0,00	50.569,01		13.767,44	404.336,45	290.754,90		113.581,55	41.029,73
3.170											
T Capitulo 170	23.491,48	20.753,28	2.500,00	23.253,28		238,20	173.491,48	114.344,28		59.147,20	53.446,17
3.190											
T Capitulo 190	6.288,50	6.288,50	0,00	6.288,50	0,00		96.288,50	88.106,15		8.182,35	7.027,76



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 6
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)													
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI												
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)											
3.200																						
T Capitolo 200	2.614.737,26	1.299.600,93	1.314.709,33	2.614.310,26		427,00	5.614.737,26	1.656.287,78			3.958.449,48											3.846.442,75
3.201																						
T Capitolo 201	2.545.514,01	2.522.157,26	12.356,75	2.534.514,01		11.000,00	5.432.153,79	2.865.818,07			2.566.335,72											2.567.695,94
3.210																						
T Capitolo 210	5.092,26	5.092,25	0,00	5.092,25		0,01	305.052,26	300.744,20			4.308,06											4.308,05
3.220																						
T Capitolo 220	1.993,35	1.993,35	0,00	1.993,35		0,00	51.993,35	14.830,14			37.163,21											17.163,21
3.230																						



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 7
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	
T Capitolo 230	102.403,99	100.742,86	1.508,00	102.250,86	153,13	602.403,99	495.266,48		107.137,51	101.138,46
3.240										
T Capitolo 240	59.818,80	56.844,39	0,00	56.844,39	2.974,41	159.818,80	127.184,30		32.634,50	8.107,45
3.250										
T Capitolo 250	86.813,70	78.819,65	7.949,01	86.768,66	45,04	556.813,70	414.193,00		142.620,70	52.339,66
3.260										
T Capitolo 260	39.888,64	39.888,64	0,00	39.888,64	0,00	529.888,64	408.163,38		121.225,26	121.225,26
3.300										
T Capitolo 300	14.305,61	13.789,17	0,00	13.789,17	516,44	134.305,61	114.020,94		20.284,67	14.802,74



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 9
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI		TOTALI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN +	IN -				IN +	IN -	
13	14	15 (16 - 14)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	16 (14 + 15)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
3.350											
T Capitolo 360	357,50	357,50	0,00	0,00	357,50	30.357,50	10.927,08		19.430,42	5.819,00	
3.360											
T Capitolo 360	302,80	302,80	0,00	0,00	302,80	70.302,80	28.830,49		41.472,31	12.276,91	
3.367											
T Capitolo 367	1.220.688,55	284.727,55	935.961,00	0,00	1.220.688,55	2.020.688,55	307.814,59		1.712.873,96	1.712.873,96	
3.370											
T Capitolo 370	40.626,10	0,00	40.626,10	0,00	40.626,10	140.626,10	65.428,93		75.197,17	40.626,10	
T Categoria 3	6.953.404,88	4.585.506,40	2.337.760,19		6.923.266,59	17.699.044,66	8.545.248,97		9.153.795,69	8.687.729,85	



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 10
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	V A R I A Z I O N I		TOTALI 16 (14 + 15)	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I			
				IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)				IN + 21 (20 - 19)	IN - 22 (19 - 20)		
4												
4.380												
T Capitolo 380	56.190,10	55.662,12	0,00	527,98	55.662,12	122.190,10	120.316,89			1.873,21		0,00
4.410												
T Capitolo 410	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	219.781,06			19.781,06		0,00
5												
5.500												
T Categoria 4	256.190,10	255.662,12	0,00	527,98	255.662,12	322.190,10	340.097,95			17.907,85		0,00
5												
5.500												
T Capitolo 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41			206.173,41		0,00
5												
5.500												
T Categoria 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41			206.173,41		0,00
6												



Data Elaborazione 11-02-2026
 Pagina 11
 Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
 RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**


CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9 + 15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE 15 (16 - 14)	TOTALI 16 (14 + 15)	V A R I A Z I O N I		P A G A M E N T I 20	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
					IN + 17 (16 - 13)	IN - 18 (13 - 16)		IN + 21 (20 - 19)		IN - 22 (19 - 20)
6.600										
T Capitolo 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00
T Categoria 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00



Data Elaborazione 11-02-2026
Pagina 12
Parte B

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
RENDICONTO FINANZIARIO SPESE - ESERCIZIO 2025**

CAPITOLO CODICE	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I				G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN +	IN -				IN +	IN -
13	14	15 (16 - 14)	16 (14 + 15)	17 (16 - 13)	18 (13 - 16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19 - 20)	23 (9 + 15)	
C	74.981,26	7.040,00	67.941,26	74.981,26	0,00	6.774.981,26	5.552.414,46		1.222.566,80	371.588,99	
C	46.401,75	43.778,75	2.623,00	46.401,75	0,00	28.701.401,75	27.284.122,59		1.417.279,16	1.093.569,40	
C	6.953.404,88	4.585.506,40	2.337.760,19	6.923.266,59	30.138,29	17.699.044,66	8.545.248,97		9.153.795,69	8.687.729,85	
C	256.190,10	255.662,12	0,00	255.662,12	527,98	322.190,10	340.097,95		17.907,85	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.206.173,41		206.173,41	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00		1.570.000,00	0,00	
C	7.330.977,99	4.891.987,27	2.408.324,45	7.300.311,72	30.666,27	67.067.617,77	53.928.057,38		13.139.560,39	10.152.888,24	



Consiglio Superiore della Magistratura
Rendiconto finanziario 2025

Tabella 3.1

3.1a - FINANZIAMENTO PNRR - CYBERSICUREZZA - DELIBERA CSM 6/3/2024					
Esercizio	Ente Erogatore	Finanziamenti	Accertamenti	Riscossioni	Somme da riscuotere
2024	MEF-CAP 7314 e 2195-3	710.000,00	710.000,00	710.000,00	
2025		515.000,00	515.000,00	515.000,00	-
2026		515.000,00	515.000,00		515.000,00
Totale		1.740.000,00	1.740.000,00	1.225.000,00	515.000,00

3.1b - POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - DELIBERA CSM 10/1/2024					
Esercizio	Ente erogatore	Finanziamenti	Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
2024	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA	1.111.089,00	1.111.089,00		
2025			-	1.111.089,00	
			-		
Totale		1.111.089,00	1.111.089,00	1.111.089,00	-

POLO STRATEGICO NAZIONALE (PSN) - DELIBERA CSM 10/1/2024					
Esercizio		Piano finanziario	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
2024		4.188.375,00	2.245.629,04	-	2.245.629,04
2025		3.222.035,28	2.270.000,00	1.126.164,35	1.143.835,65
2026		3.222.035,28			
2027		3.222.035,28			
Totale quadriennio		13.854.480,84	4.515.629,04	1.126.164,35	3.389.464,69
2028		3.222.035,28			
2029		3.222.035,28			
2030		3.222.035,28			
2031		3.222.035,28			
2032		3.222.035,28			
2033		3.222.035,28			
Totale decennio		33.186.692,52	4.515.629,04	1.126.164,35	3.389.464,69

3.1c - SOGEI-REINGEGNERIZZAZIONE - DELIBERA CSM 6/12/2023					
Esercizio		Piano finanziario	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
2024		2.041.824,84	2.041.824,84	555.485,99	1.486.338,85
2025		4.839.983,09	2.238.523,39	1.868.282,91	370.240,48
2026		4.385.761,84			
2027		3.753.035,06			
Totale		15.020.604,83	4.280.348,23	2.423.768,90	1.856.579,33



Consiglio Superiore della Magistratura
RENDICONTO FINANZIARIO 2025

Tabella 3.2

CONTABILITA' CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

DELIBERA STIPULA	C.P. 5/2/2015	1.800.000,00
INTEGRAZIONE	C.P. 8/9/2017	4.310.000,00
	sub totale	6.110.000,00
RIDETERMINAZIONE IMPORTI (IVA E ONERI)	CSM 3/7/19	7.454.200,00

Esercizio	Impegni deliberati	Riaccertamenti	Importo complessivo somme impegnate	Pagamenti	Residui passivi complessivi
	(A)	(B)	C= A-B	(D)	E=C-D
2016	39.903,76	-		39.903,76	
2017	106.235,97	-		32.018,92	
2018	467.517,65	22.448,30		32.913,23	
2019	3.998.158,15			252.583,35	
2020	1.116.726,29	76.335,70		135.773,80	
2021	22.570,00	-		253.225,98	
2022	110.148,09			899.580,51	
2023	1.006.002,09	110.882,48		1.943.389,38	
2024	163.977,25	1.485.781,72		525.713,57	
2025	800.000,00			307.814,59	
TOTALE	7.831.239,25	1.695.448,20	6.135.791,05	4.422.917,09	1.712.873,96

IMPORTO LORDO DISPONIBILE SULLA CONVENZIONE	1.318.408,95
--	---------------------

Consiglio Superiore della Magistratura
- Rendiconto finanziario 2024 -
(Art. 31, lett. a, Rac)

Tabella 4

RISULTATO DELLA GESTIONE DELLA CASSA 2025

	Residui	Competenza	Totale
FONDO CASSA AL 1 GENNAIO			14.119.888,99
RISCOSSIONI (+)	1.111.089,00	50.613.564,03	51.724.653,03
PAGAMENTI (-)	4.891.987,27	49.036.070,11	53.928.057,38
DIFFERENZA			11.916.484,64
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			11.916.484,64



Consiglio Superiore della Magistratura- Rendiconto finanziario 2025 -
(Art. 31, lett. c, Rac)**Tabella 5****ELENCO DELLE VARIAZIONI DI BILANCIO e STANZIAMENTI DEI CAPITOLI**

ENTRATE				
Data provv.	Tipo variazione	Cat	Cap.	Importo totale
23/07/2025	Assestamento "ordinario" 2025	2	208	84.090,71
		2	212	155.909,29
		3	avanzo di amm.ne	890.000,00
	totale assestamento			1.130.000,00
17/12/2025	Assestamento "fine anno" 2025	3	avanzo di amm.ne	-
	Totale variazioni entrate			1.130.000,00

USCITE				
Data provv.	Tipo variazione	Cat	Cap	Importo totale
23/07/2025	Assestamento "ordinario" 2025	2	2110	- 517.089,00
		2	2120	- 530.000,00
		3	3160	40.000,00
		3	3220	10.000,00
		3	3240	10.000,00
		3	3250	- 90.000,00
		3	3300	20.000,00
		3	3320	- 4.000,00
		3	3341	320.000,00
		3	3360	60.000,00
		3	3367	700.000,00
		6	avanzo di amm.ne	1.111.089,00
			totale assestamento	
17/12/2025	Assestamento "fine anno" 2025	1	1030	700.000,00
		1	1040	130.000,00
		1	1060	- 100.000,00
		2	2100	- 18.000,00
		2	2125	40.000,00
		2	2145	- 5.000,00
		2	2150	375.089,00
		3	3165	- 30.000,00
		3	3220	20.000,00
		3	3340	- 7.000,00
		3	3350	- 10.000,00
		4	4380	16.000,00
		6	avanzo di amm.ne	- 1.111.089,00
	totale assestamento			-
	Totale variazioni uscite			1.130.000,00



Consiglio Superiore della Magistratura

Rendiconto finanziario 2025

(Art. 33, 1 co., Rac)

Tabella 6

CONTO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'	2025	PASSIVITA'	2025
Disponibilità finanziarie	11.916.484,64	Debiti verso fornitori	8.687.729,85
Beni immobili			
Totale Beni mobili	724.178,66	Passività diverse	1.465.158,39
Beni di 1° cat. (economato)	181.718,94		
Beni di 2° cat. (biblioteca)	455.956,79		
Beni di 3° cat. (informatici)	86.502,93		
Crediti			
Residui attivi	29.403,60		
	-	Residui perenti	-
Totale attività	12.670.066,90	Totale passività	10.152.888,24
		Saldo netto patrimoniale	2.517.178,66
totale a pareggio	12.670.066,90	totale a pareggio	12.670.066,90





Tabella 7

Consiglio Superiore della Magistratura

- Rendiconto finanziario 2025 -
(Art. 33, 2° co, Rac)

Dimostrazione punti di concordanza tra conto finanziario e consistenza dei beni patrimoniali

RISULTATO AMMINISTRATIVO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO		CONTO PATRIMONIALE	
		ATTIVITA'	PASSIVITA'
		2025	2025
Consistenza di cassa a inizio esercizio	14.119.888,99 +	Disponibilità finanziarie	11.916.484,64
Riscossioni in conto competenza in conto residui	50.613.564,03 + 1.111.089,00 +	Beni immobili	
Pagamenti in conto competenza in conto residui	49.036.070,11 + 4.891.987,27 +	Beni di 1° cat. (economato)	181.718,94
Consistenza di cassa a fine esercizio	11.916.484,64 +	Beni di 2° cat. (biblioteca)	455.956,79
Residui attivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	29.403,60 +	Beni di 3° cat. (informatici)	86.502,93
Residui passivi degli esercizi precedenti dell'esercizio	2.408.324,45 + 7.744.563,79 +	Totale Beni mobili	724.178,66
AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione	1.793.000,00	Crediti	
		Residui attivi	29.403,60
		Totale attività	12.670.066,90
		Residui perenti	-
		Totale passività	10.152.888,24
		Saldo netto patrimoniale	2.517.178,66
		A) Totale Beni mobili	724.178,66
		B) Residui perenti	-
		C) AVANZO (+) o disavanzo (-) di amministrazione	1.793.000,00
		D= A-B+C)	



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI****Passaggio dal demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato
di un'area demaniale marittima ubicata nel Comune Barletta.**

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio, in data 8 gennaio 2026, riportato nel registro decreti al n. 1 dell'8 gennaio 2026, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - al n. 1400 in data 12 maggio 2026, l'area demaniale marittima sita nel Comune di Barletta di complessivi m² 7.261, così come risulta nelle planimetrie e negli atti catastali acquisiti, è entrata a far parte dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, unitamente alla ivi insistente porzione di manufatto dell'«ex Stazione dl'Angolo della Teleferica delle Saline», a far data dal 1° gennaio 2026 avendo perso, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.

26A02682

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-125) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 0 1 *

€ 1,00

